

NOTA a verbale riunione del 14/11/2024 Commissione COM

Controdeduzioni alla lettera ASL del 21/10/2024 prot. n. 0226439/2024

Introduzione

La lettera della ASL del 21. 10. 2024 prot. ASLSA 0226439/2024 indirizzata ai Legali rappresentanti delle Strutture Accreditate afferenti alla macroarea riabilitazione Residenziale -Semiresidenziale, avente per oggetto "Professione educatore professionale socio-sanitario" per la rideterminazione delle COM al 31.12.2020, si basa su assunti che a nostro avviso sono totalmente privi di fondamento. (All. A1)

La tesi della ASL è quella per cui le strutture ex art. 26 debbano prevedere per la figura degli educatori esclusivamente educatori socio sanitari iscritti all'albo, con l'esclusione dalla pianta organica degli educatori socio pedagogici.

Come vedremo tale assunto:

- A) contraddice ciò che è sempre stato riconosciuto, fatto, detto e scritto dalla stessa ASL per 28 anni
- B) è in contrasto con le norme sia nazionali che regionali
- C) è smentita da tutte le sentenze e le ordinanze degli organi giudiziari, passate in giudicato, a partire dalla sentenza e dall'ordinanza citate proprio nella lettera della ASL
- D) è totalmente inapplicabile da tutti i punti di vista (erogazione dei servizi, qualità dell'assistenza, assunzioni, livelli occupazionali) – lo dicono le associazioni -
- E) determina una situazione di ingovernabilità con conseguenze politico-amministrative e sociali devastanti non solo a livello Regionale ma Nazionale.

Vediamo i vari punti nel dettaglio

A. Contraddice ciò che è sempre stato riconosciuto, fatto, detto e scritto dalla stessa ASL per oltre 28 anni (dal 1996 in applicazione DGRC 6757 poi confermata, per il personale “educatori”, nel Decreto 154 in Allegato A. fino alla contestazione di oggi 21 ottobre 2024

Illustriamo l'ordine cronologico degli avvenimenti.

1. Fino al mese di agosto 2023 la ASL non ha mai eccepito in nessun modo e in nessun luogo l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli educatori. Mai. Non lo ha fatto, ad esempio, quando nel 2017 la legge ha differenziato le figure degli educatori professionali; non lo ha fatto quando nel 2018 è stato istituito l'Albo della professione sanitaria degli educatori professionali né quando sono stati fissati e poi prorogati i termini per l'iscrizione a tale albo; non ha detto nulla quando nel 2018 e successivamente nel 2020 e nel 2021 la legge ha individuato e riconosciuto il ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute.
2. La questione viene posta solo il 7/7/2023 in una nota interna in cui si riporta la comunicazione del Gruppo di Lavoro operativo, insediato con delibera 587/23, In quella comunicazione del GdL viene segnalata per la prima volta in assoluto la mancata iscrizione all'ordine degli educatori (All. A2)
3. A noi solo con la lettera del 10/8/23 la ASL chiede che nell'elenco del personale venga indicata l'iscrizione all'albo professionale per gli educatori (All. A3)
4. Immediatamente, l'11/8/23, rispondiamo ipotizzando un equivoco proprio perché ogni anno, anche più volte l'anno, avevamo inviato gli elenchi del personale con relative iscrizioni a eventuali ordini professionali ove richiesto. Scriviamo, *“questi elenchi non hanno mai avuto nessuna contestazione e non sono stati oggetto di nessuna eccezione”*. (All. A4)
5. Gli elenchi del personale, inviati, da 28 anni, rispondevano alla DGRC 6757/96, al DCA n.154/14 all. A in cui non solo non è prevista la figura dell'educatore socio sanitario, bensì sono individuate altre figure professionali per l'attività di educatore a discrezione del direttore Sanitario della Struttura in rapporto alle patologie trattate dal Centro. (All. A5) Vieppiù dal 2020 attenendosi a quanto stabilito per la rideterminazione delle COM (All. A6) che valutando il personale presente nel 2020 attribuisce le COM il 23/6/22. E' lapalissiano che con l'attribuzione delle COM la ASL riconosce la tipologia e numero degli educatori. (All. A7)
6. Infatti Il decreto 154/14, allegato A stabilisce che le figure professionali sono scelte dal Direttore Sanitario della struttura. Testualmente: ***“la determinazione qualitativa della dotazione organica del personale è stabilita dal Direttore Sanitario della struttura, sentito il responsabile della U.O. del distretto, in rapporto alle patologie prevalenti trattate dal centro”***. (All. A5)
7. Sempre il Decreto 154, allegato A individua per la voce **“educatori prof.” le seguenti figure: “educatori professionali, educatori e/o insegnanti specializzati,**

- insegnanti per addestramento professionale etc.”.** (All. A5) È quindi inequivocabile l'indicazione del legislatore regionale che sancisce l'equivalenza tra queste figure e la loro intercambiabilità in funzione delle specifiche necessità di ogni singolo centro.
8. La scelta di educatori professionali socio pedagogici, così come le altre figure previste dal decreto 154, è quindi, ovviamente, *esclusivamente in funzione dei bisogni dei pazienti e del lavoro da svolgere*, tanto è vero che, come già detto, è una scelta che compete al Direttore sanitario della struttura.
 9. Se tutto questo non bastasse successivamente in due lettere (una del 1/12/23 e una del 14/2/24) il Distretto ci segnala alcune criticità relative al personale (dimostrammo che si trattava di criticità inesistenti) ma in quelle segnalazioni *non c'è nessuna traccia di contestazione sugli educatori*, anzi la figura dell'educatore non viene neppure nominata, evidentemente perché non presentava alcuna criticità. Infatti tutte le terapie sono state sempre regolarmente pagate dopo i relativi controlli.
 10. Tutto questo ci ha indotto a ritenere che la ASL ha sempre consapevolmente ritenuto la regolarità dei titoli e funzioni dell'educatore professionale per gli accreditati in ex art. 26/833. Altrimenti avrebbe violato l'art. 1337 CC sul comportamento in buona fede che deve avere in particolare la pubblica amministrazione
 11. Il tutto è ancora plasticamente dimostrato dalla sequenza della legislazione e il conseguente comportamento della ASL:
 - a) Legge sulla professione dell'educatore socio sanitaria del 27/12/2017 n. 205 (All. B1)
 - b) Istituzione albo educatore socio sanitario con Decreto del 13/3/18 (All. B2))
 - c) Possibilità iscrizione fino al 31/12/19 con Legge 26/2/1999 n. 42 come modificata nel 2018 (All. B2 bis)
 - d) Prorogata iscrizione all'albo con Decreto legge del dicembre 2019 n. 162 fino e non oltre il **30/6/20** (All. B2 ter)
 - e) Attribuzione COM 23/6/22 *dopo 2 anni dalla chiusura dell'albo e 5 anni dalla legge istitutiva dell'albo*
 - f) È lapalissiano che la ASL era convinta della non essenzialità – necessità - dell'educatore socio sanitario altrimenti avrebbe violato scientemente l'art. 1337 cc *sul comportamento secondo buona fede* in particolare in capo all'amministrazione
 - g) Infatti la prima richiesta da parte della ASL del numero di iscrizione all'albo per gli educatori è del 10/8/23 (dopo 3 anni dalla verifica del personale al 31/12/20 con conseguente attribuzione delle COM.
 - h) La Contestazione ufficiale, viene formulata oggi 21/10/24 (dopo 7 anni dall'istituzione della legge di istituzione della professione dell'educatore socio sanitario e del relativo albo).

B) è in palese contrasto con le norme sia Nazionali che Regionali

Esaminiamo come le leggi Nazionali e i Decreti Regionali qualificano l'art. 26 quale struttura con funzioni socio sanitarie.

- 1) il DPCM 14/2/2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie all'art. 3 punto 1 definisce le prestazioni dell'ex art. 26/833 in 1. *“sono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.... a totale carico del SSN” (All. B3)*
- 2) *il DPCM 12/1/17 definizione e aggiornamento del LEA all'art. 34 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità” garantisce i trattamenti riabilitativi estensivi ed intensivi e il percorso di somministrazione (All. B4)*
- 3) *il Decreto della Regione Campania n. 83/2019 nella sezione “assistenza socio- sanitaria” per la “Disabilità” individua l'offerta per l'assistenza ai disabili tramite “l'ex art. 26 L. 833/78” (All. B5)*
- 4) Il Decreto Regionale n. 6/2020 per la “Area Disabilità” attribuisce all'ex art. 26-riabilitazione estensiva- l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12/01/2017 (All. B6)

Come le norme definiscono le funzioni dell'educatore professionale socio -pedagogico individuando la loro operatività nelle strutture socio-sanitarie e della salute

- 5) la Legge Nazionale n. 205 del 27/12/17 è di una chiarezza cristallina, all'art. 594 afferma *“l'educatore professionale socio-pedagogico ..operano .. nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi” (All. B1)*
- 6) Altrettanto lo è la legge 126 del 13/10/2020 art. 33 bis *“Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute.” (All. B7)*
- 7) *Così come riaffermato e specificato dal Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca il 27/10/21 (All. B8)*
- 8) *Istituzione dell'albo professionale per l'educatore professionale socio- pedagogico (All. B9) con legge 15/4/24 n. 55*
- 9) **Le normative, stabiliscono in maniera inequivocabile che educatore professionale sanitario ed educatore professionale socio pedagogico sono due figure diverse, non sovrapponibili e che rispondono a bisogni del tutto differenti. Quindi entrambe valide per l'accreditamento.**
- 10) Come abbiamo visto L'albo degli educatori sanitari è istituito con il Decreto Ministeriale del 13/3/18, decreto che riguarda esclusivamente le professioni sanitarie (All. B2)
Completamente diversa è la collocazione dell'educatore socio pedagogico: come afferma con chiarezza la Legge 205/2017 dal comma 594 al comma 600 (All. B1). Vi si legge che “le professioni di educatore professionale socio pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi” e oltre ad escludere l'albo la legge indica una serie di condizioni per l'esercizio della professione, tra cui l'aver svolto l'attività di educatore per almeno tre anni. **Ovviamente tutti gli educatori in forza a Villa dei Fiori posseggono in eccesso questi requisiti.** La Legge che istituisce l'albo dell'educatore socio pedagogico – quindi del tutto distinto da quello per gli educatori sanitari – è stata pubblicata solo il 15/5/24, e l'albo sarà operativo nei prossimi mesi in quanto non ci si aspettava la richiesta di iscrizioni di oltre 10.000 persone. In sostanza l'albo ancora non

esiste. (All. B9). Nella legge si specificano tutte le caratteristiche per l'accesso alla professione e il suo esercizio. Si specifica tra l'altro che l'educatore può operare in “servizi socio sanitari e della Salute limitatamente agli aspetti educativi”

C) È stupefacente constatare come tutte le sentenze, tutte passate in giudicato, siano univoche nel confermare le tesi degli educatori professionali socio-pedagogici: va rispettata la legge sugli educatori professionali. Gli educatori socio-pedagogici possono lavorare nel settore socio-sanitario e della salute avendone le competenze e la professionalità

- 1) Le sentenze e ordinanze della Magistratura sono decine e tutte portano alle stesse conclusioni. Per brevità rimandiamo all'indice degli allegati dove ne riportiamo solo 4, le 2 citate nella lettera della ASL del 21/10/24 e altre 2. (All. C1, C2, C3, C4)

D) Le Associazioni degli educatori socio-pedagogici hanno chiarito in più articoli le funzioni di questi educatori: fondamentali nei centri di riabilitazione ma necessari in tutte le strutture della salute. L'attività degli Educatori Professionali a Villa dei Fiori

I chiarimenti da parte delle Associazioni

- 1) In molteplici articoli su riviste specializzate, in particolare nel Quotidianosaità.it le Associazioni e la Federazione Nazionale degli Ordini e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione hanno chiarito la differenza tra educatore socio-sanitario e educatore professionale socio-pedagogico.
- 2) Le associazioni professionali hanno sempre rimarcato la stessa linea di distinzione, ad es. nel 2019 la Federazione degli ordini delle professioni sanitarie ribadiva che gli educatori professionali socio pedagogici sono esentati dall'iscrizione all'ordine e nel marzo 2024 il presidente dell'APEI - Associazione Pedagogisti educatori italiani richiamando numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato ribadiva che “la legge distingue nettamente i due profili di educatore” e richiamava il **DL 104 del 14 agosto 2020 art.33 bis “che prevede la presenza di educatori professionali socio pedagogici contemplandone espressamente l’inserimento nei presidi socio sanitari e della salute”**. (All. D1 e D2).
- 3) La totale differenza tra i due profili di educatore e delle loro funzioni risulta ancora più palese anche dai diversi precorsi formativi. **L'educatore sanitario** deve avere una laurea afferente alle professioni sanitarie (L/SNT2): a numero chiuso e dove **le materie di studio sono prevalentemente medico sanitarie (clinica, igiene, riabilitazione, psichiatria, farmacologia etc)**. **L'educatore socio pedagogico** deve avere una laurea afferente alle

scienze educative e pedagogiche (L19), a numero aperto e con prevalenza di materie formative e relazionali (**Pedagogia, psicologia, psicologia dello sviluppo, psicologia dinamica, sociologia, progettazione interventi educativi, tecnologia dell'inclusione, etc.**).

- 4) **A rimarcare la piena utilizzabilità dell'educatore professionale pedagogico non iscritto a un albo professionale è la stessa ASL Salerno.** Infatti, la Asl il 28.2.24 ha indetto un bando per educatore professionale in cui il requisito richiesto è laurea L19, ovvero educatore socio pedagogico senza iscrizione all'albo. (All. D3)

Il lavoro degli educatori a Villa dei Fiori

Cosa prescrive la commissione UVBR

1. Come visto, educatore professionale sanitario ed educatore socio pedagogico afferiscono a due tipologie professionali diverse che rispondono a diverse tipologie di bisogno e quindi di intervento.
2. Villa dei Fiori non è una casa di cura ma un centro di riabilitazione. Non può per legge fare diagnosi e progetti terapeutici, può e deve esclusivamente eseguire quanto prescritto dalle commissioni UVBR della ASL, ovvero erogare le terapie da esse prescritte. Ha come funzione fondamentale la cura di disabili neurologici, psichici e sensoriali per i quali è fondamentale l'acquisizione di capacità di base e relazionali.
3. **Il Centro lavora dunque solo sulle prescrizioni della UVBR le quali prevedono una gestione educativa che ovviamente va eseguita da personale educativo in équipe.** Infatti, nella "area di riadattamento e inserimento sociale" viene prescritto: "**GESTIONE PSICO EDUCATIVA** - confermato nella Autorizzazione". Il concetto di gestione psico educativa è, come vedremo tra poco, un punto dirimente.
4. È dunque evidente che **la figura indispensabile per i pazienti di Villa dei Fiori non è l'educatore sanitario ma l'educatore socio pedagogico il cui albo è stato istituito con Legge n. 55 del 15/5/24.**
5. Il Centro con il proprio personale (ripetiamo sempre condiviso dalla ASL e dal Distretto), ha sempre erogato in modo completo e idoneo tutte le terapie e prescrizioni prescritte, prova evidente che il personale era ed è perfettamente coerente con le richieste da assolvere.
6. **In cosa consiste la "Gestione psico educativa"**
 - a) La gestione psico educativa prescritta dalla commissione UVBR e che il centro è chiamato ad erogare non è in nessun modo assimilabile alla singola terapia erogata da un singolo operatore. Al contrario è un lavoro di équipe continuativo che necessita dell'interazione in contemporanea e in team di diverse figure professionali, tra cui quella fondamentale dell'educatore socio pedagogico.
 - b) A rendere evidente questo concetto è l'uso del termine "gestione", termine con cui si intende una attività continuativa, complessa, articolata su più livelli, non confondibile con una

singola, specifica e circoscritta azione singola, come può essere ad esempio una seduta di fisioterapia.

- c) Infatti la legge 13/10/20 n. 126 descrive l'attività dell'educatore professionale: "art. 33 bis (*Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute*) art. 2. *Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico ...fanno riferimento alle seguenti attività professionali: a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, effettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;*" (All. B7)

E) La decisione di utilizzare nei Centri di Riabilitazione ex art. 26 i laureati nel corso SNT2 e iscritti nel relativo albo, ovvero gli educatori professionali socio-sanitari determina una situazione di ingovernabilità con conseguenze politico-amministrative e sociali devastanti non solo a livello regionale ma Nazionale

- 1) Fermo restando quanto detto, aggiungiamo per inciso che gli educatori professionali sanitari (che, come detto, hanno laurea sanitaria a numero chiuso) non sono reperibili sul mercato del lavoro, in particolare nella Regione Campania che non ha corsi di laurea per questa figura. Si pensi che **nell'albo della provincia di Salerno sono iscritti solo 23 educatori sanitari.**
- 2) L'applicazione – a nostro parere illegittima – di criteri alla base di quanto ci viene contestato, comporterebbe per altro il licenziamento o il demansionamento (ambedue impugnabili dai diretti interessati per violazione della L. 205/2017, all. B1) delle attuali figure occupate presso il centro.
- 3) Va inoltre rimarcato che nella identica situazione di Villa dei Fiori si trovano tutte le strutture Socio Sanitarie della ASL di Salerno, nella nostra Regione e certamente in tutta Italia.
- 4) Il Ministero dell'Università ha elaborato le tabelle pubblicate dal quotidiano "*il sole 24 ore*", riportate anche dal Quotidianosanità.it da cui risulta che in tutta Italia gli educatori sociosanitari sono 14.000 mentre gli educatori professionali socio-pedagogici sono 150.000 dieci volte tanti. Escludere una massa di professionisti così vasta dalla riabilitazione sarebbe devastante. (All. E1)
- 5) L'albo degli educatori socio-pedagogici istituito il 15/4/24 ritarda ad essere pubblicato in Campania in quanto le richieste di iscrizione sono oltre 10.000 (riteniamo che gli altri 5.000 laureati della Campania non l'abbiano fatto per scarsa comunicazione)

Conclusioni

Quanto illustrato finora dimostra che oggettivamente la contestazione che ci viene mossa non ha alcuna plausibilità sul piano normativo.

Essa si basa esclusivamente su una interpretazione inedita e totalmente discrezionale della normativa in tema, ponendosi per altro in palese difformità con quanto stabilito dalla normativa stessa.

Questa interpretazione ad ogni modo non risulta giustificabile con il ricorso al principio della discrezionalità amministrativa.

Ciò in quanto la discrezionalità amministrativa consiste nella facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico stabilito dalla legge e, in tal senso, non può mai essere libera, dovendo essere sempre funzionale all'ottimale perseguimento dell'interesse predeterminato dal legislatore. Nel caso specifico, invece, l'interpretazione si discosta in modo preponderante dalle disposizioni normative vigenti, modificando sostanzialmente la volontà dell'ente regionale e dello Stato.

Per questi motivi vi preghiamo di non procedere al *“avvio del procedimento per rideterminazione COM alla data del 20/6/20”* in base alla carenza di educatori socio-sanitari sprovvisti di iscrizione all'albo.

05/11/24

INDICE ALLEGATI


Pro gr.	N.	Documento	Sintesi contenuto
1	A1	Lettera ASL Salerno del 21/10/2024 prot. n. 0226439	Avvio procedimento di verifica della sussistenza del requisito di iscrizione all'albo degli educatori socio sanitari
2	A2	Nota al DG 137127 con tabella del 07/07/2023	Esito delle verifiche relative al personale condotte dal Gruppo Operativo delibera 587/2023
3	A3	Nota del Distretto Sanitario 60 del 10/08/2023 prot. n. 159606	Nota con cui il Distretto chiede a Villa dei Fiori la consegna dei documenti da cui si evinca il numero e la data di iscrizione all'ordine professionale degli educatori professionali
4	A4	Risposta Villa dei Fiori dell'11/08/2023 prot. n. 291 alla Nota del Distretto Sanitario 60 del 10/08/2023 prot. n. 159606	Nella nota Villa dei Fiori segnala al Distretto che tutti gli elenchi del personale trasmessi dal 2019 al 2023 non sono mai stati oggetto di contestazione e che tali elenchi già indicavano per le figure tenute all'iscrizione agli albi il numero e la data di iscrizione all'ordine professionale
5	A5	DCA 154/2014 – Allegato A	L'allegato A, che riporta i requisiti organizzativi per i presidi ex art. 26, prescrive la presenza di educatori professionali. Tale requisito 1) può essere soddisfatto mediante l'impiego di " <i>educatori professionali, educatori e/o insegnanti specializzati, insegnanti per addestramento professionale etc</i> ", fermo restando che 2) la determinazione del personale da impiegare " <i>è stabilita dal direttore sanitario della struttura</i> ".
6	A6	Delibera ASL n.72 del 21/01/2021	Rideterminazione delle COM e nota metodologica
7	A7	Delibera ASL n. 827 del 23/06/2022	Attribuzione COM a Villa dei Fiori a partire dal 2021
8	B1	L. 27 dicembre 2017 n. 205 così come modificata dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145	L'art. 1, dal comma 594 al comma 600, distingue i requisiti per l'attribuzione della qualifica di educatore socio sanitario e di educatore socio pedagogico. Inoltre, tra gli ambiti professionali dell'educatore socio pedagogico vengono individuate le strutture ed i servizi socio sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi.
9	B2	DM 13/03/2018	L'art. 1 rubricato " <i>Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione</i> " istituisce l'albo della professione sanitaria di Educatore professionale

Pro gr.	N.	Documento	Sintesi contenuto
10	B2 bis	L. 26 febbraio 1999 n. 42, come modificata dalla L. 145 del 30 dicembre 2018, avente ad oggetto <i>"Disposizioni in materia di professioni sanitarie"</i>	L'art. 4 co 4 bis prevede come termine per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento per gli educatori sociosanitari il 31 dicembre 2019
11	B2 ter	D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 - Art. 5 rubricato <i>"Proroga di termini in materia di salute"</i>	Proroga il termine di cui all'art. 4 co 4 bis della L. 26 febbraio 1999 n. 42 al 30 giugno 2020
12	B3	DPCM 14/02/2001 avente ad oggetto <i>"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"</i> - Art. 3	Opera una distinzione tra <i>"prestazioni sanitarie a rilevanza sociale"</i> (ex art. 26), <i>"prestazioni sociali a rilevanza sanitaria"</i> (RSA) e <i>"prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria"</i>
13	B4	DPCM 12/01/2017 avente ad oggetto <i>"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza"</i> - Art. 34	L'art. 34 rubricato <i>"Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità"</i> nell'ambito dei trattamenti residenziali annovera i trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti
14	B5	Estratto <i>"Piano regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021"</i> allegato al DCA n. 83 del 31/10/2019	Nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria per la disabilità individua le strutture ex art. 26 L. 833/1978
15	B6	Estratto <i>"Piano triennale 2019 – 2021"</i> allegato al DCA n. 6 del 17/01/2020	Individua i centri per la riabilitazione estensiva ex art. 26 come i centri che erogano servizi sociosanitari
16	B7	L. 126/2020 di conversione del D.L. 14.08.2020 n. 104	L'art. 2 quinquies L. 126/2020, che converte l'art. 33 bis rubricato <i>"Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute"</i> , delinea le competenze dell'educatore socio pedagogico e definisce il suo ruolo nell'ambito dei presidi e servizi socio sanitari e della salute

Pro gr.	N.	Documento	Sintesi contenuto
17	B8	D.M. 27/10/2021	L'art. 1 rubricato " <i>Definizione delle funzioni e del ruolo dell'educatore professionale socio-pedagogico</i> " individua le competenze dell'educatore socio pedagogico e riafferma la competenza ad operare nell'ambito di servizi e presidi socio sanitari e della salute
18	B9	L. 55/2024 avente ad oggetto " <i>Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali</i> "	Istituisce l'albo degli educatori socio pedagogisti
19	C1	Sentenza Consiglio di Stato n. 2382/2020	La sentenza è richiamata dalla lettera dell'ASL del 21/10/2024 nella parte cui afferma l'esistenza di 2 categorie di educatori professionali e la necessaria iscrizione all'albo della professione sanitaria solo per una delle categorie (educatori socio-sanitari). Quanto sopra richiamato è pacifico; tuttavia dalla lettura integrale della sentenza emerge che se da un lato è vero che le attività sanitarie sono prerogativa del solo educatore professionale sanitario, dall'altro le attività appaltate di cui si discute non sono solo a carattere sanitario ed è sulla base di questi motivi che il Consiglio di Stato accoglie l'appello ritenendo legittimo l'affidamento dell'incarico all'educatore socio pedagogico.
20	C2	Ordinanza Corte Cassazione n. 21224 del 30/07/2020	L'ordinanza è richiamata dalla lettera dell'ASL del 21/10/2024 nella parte in cui afferma la necessità del possesso di un titolo per lo svolgimento della professione di educatore professionale. NB: la parte che richiama la ASL non è la pronuncia della Cassazione ma la parte in cui si richiama la decisione della Corte di Appello (sentenza cassata). Dalla lettura integrale dell'ordinanza emerge che quanto sostenuto dalla parte resistente - ovvero il necessario possesso di un titolo per lo svolgimento della mansione - è valido solo per gli educatori professionali di cui al DM 520/1998 e non anche per le altre figure professionali non sussumibili in questa categoria, come quella di educatore senza titolo specifico prevista dal c.c.n.l.. L'ordinanza pertanto accoglie il ricorso non ritenendo ostativa alla pretesa di riconoscimento di mansioni superiori l'assenza di un titolo professionale.

Pro gr.	N.	Documento	Sintesi contenuto
21	C3	Sentenza TAR Lombardia n. 2027/2019	<p>L'associazione Nazionale degli Educatori Professionali Sociosanitari iscritti all'albo ricorre al TAR per l'annullamento della nota della Regione Lombardia avente oggetto "educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario" censurando la sua illegittimità in quanto consentirebbe agli educatori socio pedagogici di svolgere attività tipiche dell'educatore sociosanitario in assenza di un titolo specifico e dell'iscrizione ad un albo.</p> <p>Ritenendo insussistente la questione di illegittimità costituzionale sollevata, il TAR respinge il ricorso motivando che la nota della Regione Lombardia non fa altro che richiamare ed applicare la legge che prevede l'impiego di educatori socio pedagogici nei servizi sanitari.</p>
22	C4	Sentenza TAR Campania n. 6129/2023	<p>E' stato richiesto l'annullamento della proroga di 24 contratti TD per educatori professionali socio-pedagogici assegnati alla UOC di Neuropsichiatria Infantile del DSM dell'ASL Napoli 1 in quanto asserito che solo gli educatori sociosanitari possono svolgere prestazioni sanitarie.</p> <p>Il ricorso viene respinto richiamando la L. 145/2018 che determina un'apertura dei servizi e presidi socio sanitari anche agli educatori socio pedagogici, limitatamente agli aspetti socio-educativi. Rimarcando che le attività che tali educatori svolgono nell'ambito delle UOC di Neuropsichiatria infantile non sono inquadrabili tra le attività esclusivamente sanitarie.</p> <p>La richiesta di ostensione della documentazione relativa all'iscrizione all'albo specificatamente per gli educatori socio sanitari (All. A1) rende evidente l'errato presupposto da cui muove l'ASL ovvero che nelle strutture di riabilitazione siano presenti esclusivamente gli educatori socio sanitari.</p> <p>Tale sentenza dimostra che, contrariamente a quanto implicitamente presupposto dall'ASL, "è infondata la tesi ... secondo cui nell'ambito sanitario l'educatore professionale sarebbe unicamente quello socio-sanitario, visto che il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l'utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio-pedagogico, sia pure limitatamente agli aspetti socio-educativi."</p> <p>L'impiego di educatori socio pedagogici nelle strutture socio sanitarie e della salute non è altro che la logica conseguenza del fatto che "l'approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale."</p> <p>Pertanto, indipendentemente dal contesto in cui viene esercitata l'attività dell'una o dell'altra categoria di educatore (ad oggi coincidente), ciò che discrimina le due figure è il contenuto dell'attività esercitata: nell'ambito dei servizi socio sanitari e della salute, in presenza di attività socio educative, l'assegnazione ad educatori socio pedagogici è legittima.</p>

Pro gr.	N.	Documento	Sintesi contenuto
23	D1	Lettera della Federazione Nazionale Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione del 23/12/2019	Viene chiesto un intervento ministeriale per chiarire le diverse competenze dell'educatore socio sanitario e socio pedagogico nell'ambito dei servizi socio sanitari
24	D2	Articolo Quotidiano Sanità del 14/03/2024	Mediante numerosi richiami normativi ribadisce l'assenza di sovrapposizioni tra la figura di educatore socio pedagogico e quella di educatore socio sanitario
25	D3	Delibera ASL Salerno n. 397 del 14/02/2024	Bando indetto dall'ASL per l'assunzione di 1 educatore socio pedagogico
26	E1	Tabelle del Ministero dell'Università allegata all'articolo Quotidiano Sanità dell'08/12/2023: laureati dal 2001 al 2021 L19 e SNT/2	<p>Dallo studio emerge che in Italia dal 2001 al 2021 sono 14.531 i laureati nel corso di laurea SNT2 (diploma per conseguimento della qualifica di educatore socio sanitario); sono invece 128.219 (149.029-20.810**) i laureati L18/L19 dal 2001 al 2021 (diploma per il conseguimento della qualifica di educatore socio pedagogico).</p> <p>Fermo restando che la legge consente agli educatori socio pedagogici di operare nell'ambito dei servizi e strutture socio sanitarie e della salute, questi dati dimostrano che l'illegittima esclusione degli educatori socio pedagogici da tale ambito lederebbe non solo i 128.219 educatori possessori di questa qualifica, ma le stesse strutture socio sanitarie e della salute che si troverebbero nell'impossibilità di assumere educatori professionali essendo solo 14.531 gli educatori che rientrano nella categoria di educatori socio sanitari.</p> <p>Precisiamo che in Campania i laureati nel corso L19 (educatori professionali socio pedagogici) dal 2001 al 2021 sono 15.000, mentre i laureati nel corso SNT2 (educatori socio sanitari) iscritti all'albo in provincia di Salerno sono 23.</p> <p>**Dal numero complessivo di laureati in corsi L18/L19 sono stati sottratti i laureati non riconducibili alla figura dell'educatore professionale socio pedagogico (questi ultimi segnalati in rosso nella tab. 2)</p>



Via Nizza n. 146 - 84124 Salerno
Commissione COM

Mail: commissionecom@aslsalerno.it - PEC commissionecom@pec.aslsalerno.it

Prot. ASLSA/0226439/2024

BOL 21-10-2024

Ai Legali rappresentanti delle Strutture Accreditate
afferenti alla macroarea riabilitazione
Residenziale -Semiresidenziale
Loro sedi

p.c. Alla Direzione strategica
Alla UOC Affari Legali
Ai Direttori dei Distretti

Oggetto: Professione educatore professionale socio-sanitario¹. C.O.M. (residenziali-semi residenziali) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO-

Premesso che, il profilo professionale dell'educatore professionale richiede, per lo svolgimento della relativa attività, il possesso di specifico diploma universitario (D.M. 520/1998) e l'iscrizione nell'apposito albo professionale;

CONSIDERATO che, come già noto, sono presenti, all'interno delle Strutture interessate, educatori professionali sociosanitari,² sprovvisti della necessaria iscrizione all'ordine professionale .

RILEVATO, che, in considerazione di quanto sopra esposto, si ravvede la necessità di dover intraprendere tutte le attività di controllo indispensabile per la verifica dell'esistenza o meno di iscrizione all'ordine professionale degli anzidetti operatori in carico presso le Vs Strutture, necessarie all'adozione di nuovi provvedimenti ;

SI COMUNICA

l'avvio del procedimento per l'adozione delle eventuali iniziative necessarie all'ottemperanza della normativa vigente, ovvero: rideterminazione della Capacità Operativa Massima , alla data del 31/12/2020.


Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, si precisa che:


- l'amministrazione competente all'emanazione del provvedimento finale è l'ASL SALERNO;

¹ Corte di Cassazione-Ordinanza del 30.07.2024 n. 21224 "... l'art. 1, comma 1, del d.m., che individua la figura professionale dell'educatore professionale quale "operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà" e del successivo comma 4 che prevede che "l'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi: sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale", ha affermato che il titolo di studio abilitante è necessario, tanto nell'ambito dei servizi pubblici che in quello dei servizi privati, a tutela del preminente interesse pubblico alla professionalità dell'educatore, dovendo pertanto, escludersi lo svolgimento di tale professione in via di mero fatto, ossia senza titolo professionale."

² Sentenza del Consiglio di Stato n. 2382 del 23.01.2020 ribadisce che la figura dell'educatore professionale socio-sanitario è distinta da quella dell'educatore socio-pedagogico e che per l'educatore professionale socio-sanitario è obbligatoria l'iscrizione all'albo/ordine.

- l'oggetto del procedimento amministrativo promosso è **Rideterminazione della Capacità Operativa Massima , al 31.12.2020 della Struttura..:**
- I responsabili del procedimento amministrativo in oggetto sono il Presidente della Commissione COM Dott. Adamo Maiese e il Dirigente Amministrativo, dott.ssa Maria Teresa Gianni;
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, le SS.LL. sono invitate a presentarsi il giorno 14.11.2024. alle ore 15,00, presso la sede di Via Nizza , **muniti della documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisito in questione, ovvero l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-sanitari** elementi che la scrivente Commissione valuterà ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.


Il Dirigente Amm./vo.
Dott.ssa Maria Teresa Gianni


Il Presidente della Commissione COM
Dott. Adamo Maiese



Al Direttore Generale ASL Salerno
Al Direttore Sanitario ASL Salerno
Al Direttore Amministrativo ASL Salerno
Al Direttore U.O.C. Ass. Accreditata
Al Dirigente Amministrativo U.O.C. Ass. Accreditata
E p.c. Al Direttore U.O.C. Affari Legali

OGGETTO: Nota PG 137127 del 7 luglio 2023. Comunicazioni.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si comunicano alle SS.LL. le risultanze della verifica amministrativa predisposta al fine di consentire la chiusura delle procedure finalizzate alla corretta liquidazione del consuntivo anno 2022 della macroarea riabilitazione.

In premessa si rappresenta che lo scrivente G.d.L. ha esaminato la documentazione relativa al personale in servizio, riferito al 31.12.2022, presso i Centri di cui allo schema sottostante, pervenuta per il tramite dei Direttori dei DD.SS.BB..

Precisato che

- la verifica è stata effettuata valutando il personale documentato rispetto alla produzione rilevata dal File H, tenuto conto dei livelli di gravità delle prestazioni erogate, ai sensi del D.C.A. n. 154/2014 e delle ulteriori normative vigenti;
- le criticità emerse necessitano di opportuno soccorso istruttorio con le Strutture interessate

si riportano, di seguito, le risultanze della verifica effettuata

Struttura	DSB	Carenze (su base settimanale) rilevate per tipologia di Personale				Ulteriori criticità
		P.S.R.*	Infermiere	Assistente Sociale	Medico	
Smaidone 1	66	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Manca iscrizione all'Ordine di 4 Educatori
Smaidone 2	66	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Manca iscrizione all'Ordine di 3 Educatori
Villa Alba	63	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Lars	62	Nessuna	Nessuna	Mancano n. 5 ore	Nessuna	* Manca iscrizione all'Ordine di 2 Educatori; * Manca iscrizione all'Ordine di n. 1 Ass. Sociale; * Rimane da verificare il personale destinato alle attività Socio Sanitarie
Villa Silvia	60	Nessuna	Mancano ore pari a 1,3 Infermieri	Nessuna	Nessuna	
Villa dei Fiori	60	Mancano ore pari a 7,2 P.S.R.	Mancano ore pari a 2,5 Infermieri	Nessuna	Nessuna	* Manca iscrizione all'Ordine di 11 Educatori; * Rimane da verificare il personale destinato alle attività Socio Sanitarie
Elaion	64	Mancano ore pari a 9,5 P.S.R.	Mancano n. 21 ore	Nessuna	Mancano n. 3 ore	* Manca iscrizione all'Ordine di 17 Educatori;

*: Fisioterapisti; Psicomotricisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti e Ortottisti

Il Gruppo Operativo delibera 587/2023

Grazia Gentile *Grazia Gentile*

Giovanni Agosto *Giovanni Agosto*

Alessandro di Maio *Alessandro di Maio*

Gennaro Canale *Gennaro Canale*

Giovanni Maria Punzi *Giovanni Maria Punzi*



Distretto Sanitario 60 – NOCERA INFERIORE

Via Giordano, 7 - 84014 Nocera Inferiore - Tel. 081 9212727 - Fax 081.9212726

E-mail: ds60@aslsalerno.it - PEC: ds60@pec.aslsalerno.it

Prot. N. 159606 del 10 AGO. 2023

Nocera Inferiore 10/08/2023

All'Amministratore Delegato
di Villa dei Fiori
Avv. D.Vuolo

Oggetto: urgente riscontro alla nota prot 159497 del 10/08/2023.

Preg. Amministratore Delegato Avv. Vuolo si trasmette quanto in oggetto elaborato dal Gruppo Operativo Aziendale ed in particolare di dare seguito alle indicazioni in essa contenute e a quanto richiesto al " punto 1 del sesto capoverso " . (All.1),

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott. V. Tramontano



ASL SALERNO - D.S. 60
ROCCERA INFERIORE (SA)

19 AGO. 2023

POSTA IN ARRIVO
Prot. N° 159497

Al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 60 - dott. Vincenzo Tramontano

Al Direttore Responsabile f.f. del Distretto Sanitario n. 60 - dott. Roberto Coletta

E p.c. Al Direttore Generale ASL Salerno

Al Direttore U.O.C. Assistenza Accreditata

Al Presidente Commissione C.O.M.

Alla dott.ssa Rita Perna – Direttore U.O.C. Segreteria della Direzione Generale

OGGETTO: Attività di supporto verifica elenchi personale Strutture ex art. 26 – residenziali anni 2020 -2021-2022- primo semestre 2023. Comunicazioni

Premesso che la Direzione Strategica ASL Salerno ha dato indicazioni allo scrivente Gruppo operativo di cui alla delibera n. 587/2023 di supportare le attività in capo alla Direzione del Distretto n. 60 in merito alle verifiche dei requisiti organizzativi per le prestazioni degli anni di cui all'oggetto;

visti gli elenchi del personale in servizio presso il Centro di Riabilitazione ex art. 26 Villa dei fiori, in ciascuno degli anni di cui all'oggetto, trasmessi in forma cartacea, a firma del Legale Rappresentante della struttura Villa dei fiori, avv. D. Vuolo, al Direttore del DSB n. 60 dott. Tramontano e da quest'ultimo consegnati a mano allo scrivente Gruppo operativo in data 9 agosto 2023, ed acquisiti agli atti dello scrivente gruppo,

rappresentando che l'attività di verifica è stata effettuata sulla base del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno rapportato al mix di prestazioni erogate nell'anno successivo:

Si comunica che dall'esame della documentazione risulta necessario ricorrere ad apposito soccorso istruttorio, previsto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. "b" L. 241/90.

Pertanto la Direzione del DSB n. 60 è invitata a:

1. Richiedere l'integrazione degli elenchi trasmessi, in tutti i casi in cui manca, con il numero e la data di iscrizione all'Ordine Professionale per le seguenti figure: Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermieri Professionali, e per tutte le ulteriori figure per le quali è prevista iscrizione all'Ordine Professionale;
2. Comunicare al Centro Villa dei fiori che, allo stato, visto il mix assistenziale delle prestazioni erogate negli anni di cui all'oggetto, gli elenchi del personale trasmessi non risultano soddisfare i requisiti organizzativi previsti dall'allegato A del D.C.A. 154 del 29 dicembre 2014.

Il Gruppo Operativo delibera 587/2023

Grazia Gentile

Giovanni Agosto

Alessandro di Maio

Gennaro Canale

Giovanni Maria Punzi



Al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n° 60 - dott. Vincenzo Tramontano

pec: ds60@pec.aslsalerno.it

Al Direttore Responsabile f.f. del Distretto Sanitario n° 60 - dott. Roberto Coletta

pec: ds60@pec.aslsalerno.it

al Gruppo Operativo delibera 587/2023

dott.ssa Grazia Gentile

g.gentile@aslsalerno.it

dott. Giovanni Agosto

g.agosto@aslsalerno.it

dott. Alessandro di Maio

a.dimaio@aslsalerno.it

dott. Gennaro Canale

g.canale@aslsalerno.it

dott. Giovanni Maria Punzi

g.punzi@aslsalerno.it

e p.c. al Direttore Generale dell'Asl Salerno Ing. Gennaro Sosto

pec: direzione generale@pec.aslsalerno.it

al Direttore U.O.C. Assistenza Accreditata dott.ssa Ernesta Mele

pec: assistenzaaccreditata@pec.aslsalerno.it

al Presidente Commissione C.O.M. dott. Adamo Maiese

a.maiese@aslsalerno.it

alla dott.ssa Rita Perna -Direttore U.O.C. Segreteria della Direzione Generale

comunicazione@aslsalerno.it

Nocera Inferiore li 11 agosto 2023

Prot. n° 291

Oggetto: riscontro alla vs nota del 10 08 2023 prot. n° 159497



Abbiamo ricevuto la Vostra nota in oggetto. Rispondiamo con spirito di piena collaborazione ma anche convinti che ci sia un qualche equivoco di fondo in quanto a fronte dei dati oggettivi risulta quanto segue.

Dal 2019 ad oggi, (come negli anni precedenti) a seguito di vostre richieste, abbiamo sempre inviato più volte gli elenchi del personale. In particolare:

- Anno 2019, inviato il 19/11/2019- il 28/02/2020- 01/07/2020
- Anno 2020, inviato il 18/02/2020-il 06/03/2020-16/11/2021-17/05/2022-08/08/2023
- Anno 2021, inviato il 30/07/2021-06/08/2021-30/05/2023-08/08/2023
- Anno 2022, inviato il 30/05/2023-15/06/2023-13/07/2023
- Anno 2023, inviato il 21/04/2023 - 08/08/2023

Questi elenchi non hanno mai avuto nessuna contestazione e non sono stati oggetto di nessuna eccezione, a parte quella a cui rispondiamo oggi.

Quanto alle questioni specifiche da Voi sollevate.

Per il punto 1: richiesta di integrazione per iscrizione ordini professionali mancanti. La richiesta non ci risulta comprensibile in quanto gli elenchi forniti dal 2019 già richiamati comprendevano, per le figure in cui era prevista, l'iscrizione all'ordine professionale con relativo numero di iscrizione o in via di iscrizione. Ripetiamo che questi elenchi sono sempre stati da voi approvati senza alcuna contestazione.

Per il punto 2: soddisfacimento requisiti richiesti. Nella vostra comunicazione in oggetto affermate che l'elenco del personale trasmesso non soddisfa i requisiti organizzativi dell'allegato A del DCA 154 del 29 dicembre 2014. Anche questo, sulla base dei dati oggettivi, non ci risulta comprensibile. Detto più chiaramente è *matematicamente* impossibile.

Ciò in quanto per ciascun anno successivo al 2020, anno di assegnazione delle COM, il personale in servizio è sempre stato superiore. Ciò sia in termini di numero assoluto sia in termini di figure professionali di assistenza diretta sia, addirittura, in termini di numero di ore lavorate da tutto il personale coinvolto.

In sostanza rispetto al personale indicato in data 17 maggio 2022 per la rideterminazione delle COM relative all'anno 2020, gli anni successivi registrano sempre un incremento sia quantitativo che qualitativo per cui, ripetiamo, anche per un semplice calcolo matematico ci risulta impossibile quanto da voi affermato.

Alla luce di questi elementi chiediamo con urgenza un incontro per poter illustrare in dettaglio le prove e le verifiche che abbiamo effettuato al fine di dimostrare che il personale dichiarato negli elenchi è adeguato e rispetta appieno i requisiti stabiliti dall'allegato A del DCA 154/2014.



Restiamo a disposizione per concordare una data per l'incontro informandovi che, a causa dell'imminente ferragosto, il legale rappresentante è al momento in ferie e potrà essere disponibile a partire dal prossimo 24/08/2023

Cordiali saluti,

La Responsabile de Personale

Dott.ssa Rosanna Mastrelo

Il Direttore Amministrativo

Dott. Luca Grimaldi

DV/rma

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 154 del 29.12.2014

Oggetto: Tariffe assistenza territoriale riabilitazione art. 26 legge n. 833/78. Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 740/2013.

PREMESSO che:

- a. la DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- b. che l'art. 2, comma 88 della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stabilito che: "Per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- c. con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- d. con la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania, è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso;
- e. che con decreto commissariale n. 25/2010 sono stati adottati i Programmi Operativi di cui al summenzionato art., 2, comma 8, della legge n. 191/2009, successivamente aggiornati con decreti commissariale n. 41/2010, n. 45/2011, n. 53/2012, n. 153/2012, n. 24/2013, n. 82/2013, n. 18/2014 e n. 108/2014;
- f. con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3.3.2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il Dr. Mario Morlacco sub commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- g. che, nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni di emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali", emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (Consiglio di Stato: sentenza n. 2470/2013)
- h. che tra gli acta commissariali al punto 16 è prevista l' "Adozione delle tariffe per prestazioni



ALLEGATO A

Internato

1) Internato

A) Funzione Sanitaria *

Direzione sanitaria

Direz. tecnica e attività specialistica

10 h settimanali

30 minuti settiman. pro capite

B) Funzione tecnica sanitaria e assistenz.

Terapista coord.

1:180

12 min. settim. pro capite

Infermiere prof.

1: 60

36 " " "

Assist. sociale

1: 120

18 " " "

Tecnici della riabil. **

5 sedute sett. 60' (1 : 7 utenti)

300 " " "

Educatori p. I. ***

1 operatore x 10 utenti

216 " " "

Accompagnatori

1 " " 10 "

216 " " "

OTA

2 " " 10 "

432 " " "

C) Funzione di Supporto

Direttore amministrativo ****

1:120

Impiegati

1: 30

Manutenzione SS


1: 60

Portiere e centralino

1: 40

Ausiliari

1: 20

2 B) Internato medio livello riabilitativo
La dotazione organica prevista al punto L. così modificata:

Direz. tecnica e attività specialistica

1:120

20 minuti settiman. pro capite

Terapista coord.

1: 30

18 min. settim. pro capite

Infermiere prof.

1: 120

72 " " "

Assist. sociale

1: 60

18 " " "

Tecnici della riabil. **

10 sedute sett. 60' (1 : 3,5 utenti).

600 " " "

Accompagnatori

" " 10 "

216 " " "



2 " " 10 " 432 " " "

3 B) Internato alto livello riabilitativo

La dotazione organica prevista al punto 1 così modificata:

			min.	settim.	pro capite
Terapista coord.	1: 60	- 36	"	"	"
Infermiere prof.	1: 10	216	"	"	"
Assist. sociale	1: 120	18	"	"	"
Tecnici della riabil. **	15 sedute sett. 60' (3 : 7 utenti)	900	"	"	"
Accompagnatori	1 " " 10 "	216	"	"	"
OTA	3 " " 10 "	432	"	"	"

a) Non sono comprese nelle prestazioni riabilitative specifiche: l'assistenza medica di base, le visite specialistiche, i farmaci non correlati alla cura della disabilità, gli ausili protesici di uso personale. Tali prestazioni sono erogate dal S.S.R. secondo la normativa specifica per ciascuna di esse.

b) Sono ammesse a liquidazione le prestazioni effettivamente erogate, con esclusione dei ricoveri ospedalieri e dei temporanei rientri in famiglia.

c) Sono ammessi i soggiorni estivi con la stessa retta purché siano mantenuti gli stessi livelli assistenziali.


d) La determinazione qualitativa della dotazione organica del personale è stabilita dal direttore sanitario della struttura sentito il responsabile dell'U.O. del distretto ove insiste la struttura, in rapporto alle patologie prevalenti trattate dal centro.

Semiconvitto

Funzione Sanitaria					
Direzione Sanitaria		10 h	settimanali		
Direz. tecnica e attività specialistica					
Equipe (multidisciplinare) *		30 min.	settimanali pro capite		

Funzione tecnica sanitaria e assistenziale

Terapista coordinatore §	1 : 180	2	"	"	"
Infermiere prof.	1 : 60	36	"	"	"
Assist. sociale	1 : 120	18	"	"	"
Tecnico riabil. **	5 sedute sett. di 60 min. (1 : 7 utenti)	300	"	"	"



→ Adipatore prof. ***	1 ogni 20 utenti	108	"	"	"
O.T.A.	1 " 8 "	270	"	"	"
Funzione di supporto					
Impiegati	1 : 90	30	"	"	"
Addetti alla manutenzione §§	1 : 90	24	"	"	"
Ausiliari	1 : 40	54	"	"	"
Semiconvitto gravi e gravissimi					
O.T.A.	2 ogni 8 utenti	540	"	"	"

Il trasporto dei disabili è a carico dei Comuni di residenza degli utenti.

Centri per prestazioni ambulatoriali e domiciliari.

Tali Centri di riabilitazione potranno intrattenere rapporti libero professionali esulanti il rapporto di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta, fatta salva la possibilità, in casi di straordinaria necessità, di elevare tali rapporti libero-professionali di un ulteriore 10% rispetto alla pianta organica già determinata per la capacità ordinaria.

A) Ambulatoriale		
Funzione Sanitaria *	1 seduta di équipe ogni 40 prestazioni	6 min. pro die
Terapista coordinatore §	1 : 180	6 " " "
Assistente sociale	1 : 120	3 " " "
Tecnici riabilitazione **	1 seduta 60 minuti	60 " " "
Impiegati amm. vi	1 : 90	4 " " "
Servizi generali	1 : 60	6 " " "
B) Domiciliare		
Funzione Sanitaria *	1 seduta di équipe ogni 40 prestazioni	6 " " "
Terapista coordinatore §	1 : 180	6 " " "
Assistente sociale	1 : 120	3 " " "
Tecnici riabilitazione **	1 seduta 60 min. e max 5 prest. giorn. X oper	60 " " "
Impiegati amm. vi	1 : 90	4 " " "

* Direttore tecnico, medici e tecnici laureati (psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti etc.)


* Fisioterapisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ortottisti.

→ ** Educatori professionali, educatori e/o insegnanti specializzati, insegnanti per addestramento professionale etc.

*** La funzione del Direttore amministrativo rimane invariata anche per carichi di lavoro eccedenti i parametri previsti.

§ Il terapista coordinatore a copertura dell'orario di lavoro può effettuare prestazioni riabilitative.

§§ Il parametro è riferito al costo equivalente del dipendente



VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 54 del 19.01.2021

N.ro **72** del **21.01.2021**

Oggetto: Commissione per la rideterminazione della Capacità Operativa Massima delle strutture private accreditate. Provvedimenti.

La presente deliberazione si compone di n. ro 11 pagine , di cui n.ro 3 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Presidente della Commissione COM e il Dirigente Amministrativo propongono la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COM
Dr. Adamo Maiese

FIRMA
ADAMO MAIESE
ASL SALERNO
DIRETTORE U.O.C.
MEDICINA LEGALE
18.01.2021 16:29:52 UTC

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE
Nessun onere sul bilancio aziendale

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Andrea Giannattasio

FIRMA
ANDREA GIANNATTASIO
18.01.2021 14:40:10
UTC

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p>FIRMA _____</p>		

Oggetto: Commissione per la rideterminazione della Capacità Operativa Massima delle strutture private accreditate. Provvedimenti.

Premesso:

- che la definizione dei carichi di lavoro massimi erogabili dalle strutture accreditate e/o provvisoriamente accreditate si pone quale elemento necessario ed imprescindibile per la determinazione quantitativa delle prestazioni erogabili, distinte per tipologia, da ciascuna struttura;
- che la suddetta soglia dei carichi di lavoro massimi erogabili, ovvero la Capacità Operativa Massima, si configura quale valore sintetico che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un Centro erogatore, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto e la cui concreta misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa;
- che la C.O.M. costituisce un limite invalicabile ma non rappresenta un diritto a effettuare il numero di prestazioni in essa quantificato, essendo tale limite di spesa fissato dai suddetti organi competenti e demandato all'accordo contrattuale sottoscritto, ai sensi dell'art. 8, quinquies del D. Lgs. 502/1992 e del testo introdotto dall'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
- che, stanti le espresse finalità, la determinazione della Capacità Operativa Massima riguarda tutte le strutture che erogano prestazioni in regime di accreditamento, ovvero prestazioni riabilitative, ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/78, di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita;
- che l'eventuale rideterminazione della capacità operativa massima (COM) è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte delle strutture e all'attivazione di un correlato procedimento amministrativo che deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso;

Premesso ancora:

- che la Regione Campania ha demandato, nel corso del tempo, ad appositi provvedimenti la individuazione dei criteri di calcolo delle Capacità Operative Massime, differenti per tipologia di prestazione resa dalle strutture, che di seguito si sintetizzano:
 - per prestazioni riabilitative ex art 26 della Legge 833/78: Decreto Commissario ad Acta n. 154 del 29/12/2014 e, per la parte non esplicitamente da quest'ultimo abrogata, la D.G.R.C. n. 6757/1996 (parte in cui vengono fissati i minuti di assistenza per ogni singola funzione o figura professionale per i diversi setting);
 - per prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa per patologie semplici (più semplicemente dette "fisioterapie"), ex art. 44 della Legge 833/78: Decreto Commissario ad Acta n. 64 del 26/09/2011 e Decreto del Commissario ad Acta n. 88 del 23/12/2011;
 - per prestazioni rese nelle RSA DCA n. 74 del 09/10/2019 che ha modificato e integrato il DCA 97/2018;

- per prestazioni di laboratorio analisi, diagnostica per immagini, radioterapia, branche a visita, D.G.R.C. n. 491 del 19 aprile 2006, a modifica ed integrazione della D.G.R.C. n. 377/98;
- che la medesima Regione Campania ha chiarito che ai fini della rideterminazione delle Capacità Operative Massime gli effetti del riconoscimento delle variazioni intervenute possono valere soltanto a partire dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata verificata dall'Asl competente l'avvenuta variazione;

Atteso:

- che, con deliberazione n. 160 del 16/10/2019, in ragione delle dimissioni e dell'andata in quiescenza di diversi componenti, è stata riformulata la composizione della Commissione di valutazione delle Capacità Operative Massime, in particolare sono stati modificati diversi gruppi di lavoro mentre ne è stato confermato il Presidente;
- che con deliberazione n. 1282 del 30.11.2020, si è preso atto delle dimissioni del Presidente ed è stato individuato il nuovo Presidente della Commissione di valutazione delle COM, affiancato per le funzioni amministrative da un Dirigente Amministrativo;
- che è intenzione dell'Azienda procedere a una verifica e determinazione/rideterminazione delle COM di tutte le strutture in regime di accreditamento, ovvero che erogano prestazioni riabilitative, ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/78, di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita;
- che la suddetta operazione richiede i medesimi tempi di un riavvio ex novo delle attività ma comporta una migliore organizzazione dei dati da acquisire e un minor rischio di mescolanza degli stessi;

Dato atto:

- che i lavori riguarderanno la rideterminazione della Capacità Operativa Massima dapprima delle strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/178 e successivamente dei centri che erogano prestazioni specialistiche di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita;
- che a tal fine sono state all'uopo redatte specifiche "Linee guida per la rideterminazione della C.O.M. per prestazioni rese da centri ex art. 26 della Legge 833/1978" che, allegata al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- che, in ogni caso, verranno rilevate e istruite le istanze relative alle altre tipologie di prestazioni nel mentre pervenute;

Considerato, per le motivazioni sopra riportate, di dover revocare le procedure espletate dalla pregressa Commissione ed avviare ex novo l'iter per la rideterminazione delle COM e, per l'effetto, disporre:

- che, in questa prima fase, le strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/178 producano la documentazione, riferita all'anno 2020, all'indirizzo pec all'uopo predisposto, ovvero commisionecom@pec.aslsalerno.it, entro il giorno 5 febbraio 2021;
- che detta documentazione sia quella riportata nella check list che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che le operazioni di che trattasi verranno istruite ed evase seguendo l'ordine del codice di struttura, con possibilità di accorpate quelle provenienti da aree geografiche limitrofe, al

fine di effettuare più rapidamente i sopralluoghi, sempre tenendo conto del criterio come sopra evidenziato;

- che la rideterminazione della COM ha valore a decorrere dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata verificata dall'Asl competente l'avvenuta variazione;

Rilevata la necessità, al fine rendere più agevole le attività, di rimodulare la composizione della Commissione che opererà a supporto di tutti i gruppi di lavoro, e che risulta come di seguito costituita:

Nominativo	Qualifica	CDC di appartenenza	Compiti da ricoprire
Sig.ra Lucia Liguori	Collaboratore Amm.vo	Distretto Sanitario 70	Segreteria
Sig.ra Maddalena Lombardi	Collaboratore Amm.vo	Distretto 70/Gestione Risorse Umane	Segreteria
Dott. Antonio Cascone	Collaboratore Amm.vo Esperto	Distretto Sanitario 70	Supporto Amministrativo
Sig. Felice Cucciniello	Coadiutore Amministrativo	U.O.C. Assistenza Accreditata	Supporto Amministrativo
Dott. Antonio Angione	Collaboratore Amm.vo	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Esperto Gestione Risorse Umane

Tenuto conto:

- che, alla luce delle dimissioni e collocamenti in quiescenza di alcuni componenti dei gruppi di lavoro relativi alle singole branche, si è reso necessario procedere alla loro sostituzione;
- che, per quanto sopra detto, i lavori in argomento riguarderanno dapprima la rideterminazione delle Capacità Operative Massime delle strutture che erogano prestazioni ex. Art. 26 della Legge 833/178 e, pertanto, occorre procedere in primis alla ridefinizione del gruppo di lavoro relativo alla branca "Riabilitazione";

Considerato che con nota PG n. 116788 dell'08.06.2020 la dr.ssa Adriano Amato ha rassegnato le proprie dimissioni, quale componente del gruppo di lavoro della branca "Riabilitazione";

Rilevato, che occorre procedere alla sostituzione della Dr.ssa Adriano Amato, dimissionaria, e alla ridefinizione del Gruppo di Lavoro relativo alla branca "Riabilitazione", che risulta come di seguito costituito:

- Dr. Gianmaria Punzi – Dirigente Medico;
- Dr.ssa Grazia Gentile - Dirigente Medico;
- Dr. Vincenzo Lamanna – Dirigente Medico;
- Dr. Giovanni Agosto – Terapista della Riabilitazione;
- Dott. Alessandro Di Maio – Collaboratore Amministrativo;

Visti:

- il 502/92 ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. 6757/1996;
- la D.G.R.C. 1270 del 28 marzo 2003;
- la D.G.R.C. n. 1272 del 18 settembre 2003;
- il DCA 154 del 29/12/2014;

ATTESTATO che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

PROPONGONO

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:


1. di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.
2. di dover revocare le procedure espletate dalla pregressa Commissione ed avviare ex novo l'iter per la rideterminazione delle COM e, per l'effetto, disporre:
 - che, in questa prima fase, le strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/178 producano la documentazione, riferita all'anno 2020, all'indirizzo pec all'uopo predisposto, ovvero commisionecom@pec.aslsalerno.it, entro il giorno 5 febbraio 2021;
 - che detta documentazione sia quella riportata nella check list allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - che le operazioni di che trattasi verranno istruite ed evase seguendo l'ordine del codice di struttura, con possibilità di accorpare quelle provenienti da aree geografiche limitrofe, al fine di effettuare più rapidamente i sopralluoghi, sempre tenendo conto del criterio come sopra evidenziato;
 - che la rideterminazione della COM ha valore a decorrere partire dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata verificata dall'Asl competente l'avvenuta variazione;
3. di dare atto che i lavori riguarderanno la rideterminazione della Capacità Operativa Massima dapprima delle strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/178 e successivamente dei centri che erogano prestazioni specialistiche di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita;
4. di dare, altresì, atto che sono state all'uopo redatte specifiche *"Linee guida per la rideterminazione della C.O.M. per prestazioni rese da centri ex art. 26 della Legge 833/1978"* che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
5. di rimodulare la composizione della Commissione che opererà a supporto di tutti i gruppi di lavoro per la rideterminazione delle C.O.M. che, a tal fine, risulta come di seguito costituita:

Nominativo	Qualifica	CDC di appartenenza	Compiti da ricoprire
Sig.ra Lucia Liguori	Collaboratore Amm.vo	Distretto Sanitario 70	Segreteria
Sig.ra Maddalena Lombardi	Collaboratore Amm.vo	Distretto 70/Gestione Risorse Umane	Segreteria
Dott. Antonio Cascone	Collaboratore Amm.vo Esperto	Distretto Sanitario 70	Supporto Amministrativo
Sig. Felice Cucciniello	Coadiutore Amministrativo	U.O.C. Assistenza Accreditata	Supporto Amministrativo
Dott. Antonio Angione	Collaboratore Amm.vo	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Esperto Gestione Risorse Umane

6. di procedere alla sostituzione della Dr.ssa Adriano Amato, dimissionaria, con il Dr. Vincenzo Lamanna e, pertanto, di rettificare il gruppo di lavoro relativo alla branca "Riabilitazione", che risulta come di seguito costituito:
 - Dr. Gianmaria Punzi – Dirigente Medico;
 - Dr.ssa Grazia Gentile - Dirigente Medico;
 - Dr. Vincenzo Lamanna – Dirigente Medico;
 - Dr. Giovanni Agosto – Terapista della Riabilitazione;
 - Dott. Alessandro Di Maio – Collaboratore Amministrativo;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Assistenza Accreditata, al Dipartimento di Prevenzione, alle Strutture che erogano prestazioni ex art. 26 Legge 833/78, per opportuna conoscenza.
8. di trasmettere al Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

I Dirigenti Proponenti:

Il Dirigente Amministrativo
dott. Andrea Giannattasio

 ANDREA GIANNATTASIO
18.01.2021 14:41:33 UTC

Il Presidente della Commissione COM
Dr. Adamo Maiese

 ADAMO MAIESE
ASL SALERNO
DIRETTORE U.O.C. MEDICINA LEGALE
18.01.2021 16:31:22 UTC

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n.373 del 06.08.2019 e del D.P.G.R.C. n. 103 del 08.08.2019;

evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce

delibera

per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e sostanziali

1. di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.
2. di dover revocare le procedure espletate dalla pregressa Commissione ed avviare ex novo l'iter per la rideterminazione delle COM e, per l'effetto, disporre:
 - che, in questa prima fase, le strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/178 producano la documentazione, riferita all'anno 2020, all'indirizzo pec all'uopo predisposto, ovvero commissione.com@pec.aslsalerno.it, entro il giorno 5 febbraio 2021;
 - che detta documentazione sia quella riportata nella check list allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - che le operazioni di che trattasi verranno istruite ed evase seguendo l'ordine del codice di struttura, con possibilità di accorpate quelle provenienti da aree geografiche limitrofe, al fine di effettuare più rapidamente i sopralluoghi, sempre tenendo conto del criterio come sopra evidenziato;

- che la rideterminazione della COM ha valore a decorrere partire dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata verificata dall'Asl competente l'avvenuta variazione;
- 3. di dare atto che i lavori riguarderanno la rideterminazione della Capacità Operativa Massima dapprima delle strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/178 e successivamente dei centri che erogano prestazioni specialistiche di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita;
- 4. di dare, altresì, atto che sono state all'uopo redatte specifiche "Linee guida per la rideterminazione della C.O.M. per prestazioni rese da centri ex art. 26 della Legge 833/1978" che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 5. di rimodulare la composizione della Commissione che opererà a supporto di tutti i gruppi di lavoro per la rideterminazione delle C.O.M. che, a tal fine, risulta come di seguito costituita:

Nominativo	Qualifica	CDC di appartenenza	Compiti da ricoprire
Sig.ra Lucia Liguori	Collaboratore Amm.vo	Distretto Sanitario 70	Segreteria
Sig.ra Maddalena Lombardi	Collaboratore Amm.vo	Distretto 70/Gestione Risorse Umane	Segreteria
Dott. Antonio Cascone	Collaboratore Amm.vo Esperto	Distretto Sanitario 70	Supporto Amministrativo
Sig. Felice Cucciniello	Coadiutore Amministrativo	U.O.C. Assistenza Accreditata	Supporto Amministrativo
Dott. Antonio Angione	Collaboratore Amm.vo	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Esperto Gestione Risorse Umane

- 6. di procedere alla sostituzione della Dr.ssa Adriano Amato, dimissionaria, con il Dr. Vincenzo Lamanna e, pertanto, di rettificare il gruppo di lavoro relativo alla branca "Riabilitazione", che risulta come di seguito costituito:
 - Dr. Gianmaria Punzi – Dirigente Medico;
 - Dr.ssa Grazia Gentile - Dirigente Medico;
 - Dr. Vincenzo Lamanna – Dirigente Medico;
 - Dr. Giovanni Agosto – Terapista della Riabilitazione;
 - Dott. Alessandro Di Maio – Collaboratore Amministrativo;
- 7. di trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Assistenza Accreditata, al Dipartimento di Prevenzione, alle Strutture che erogano prestazioni ex art. 26 Legge 833/78, per opportuna conoscenza.
- 8. di trasmettere al Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Caterina Palumbo


CATERINA
PALUMBO
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
19.01.2021
12:33:57 UTC

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Iervolino

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dott. Ferdinando Primiano


FERDINANDO
PRIMIANO
DIRETTORE
SANITARIO
19.01.2021
12:48:00 UTC


MARIO IERVOLINO
DIRETTORE
GENERALE ASL SA
21.01.2021
15:54:32 UTC

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 22.01.2021

IL DIRIGENTE



ELIANA AMBROSIO
DIR AAGG
22.01.2021
08:43:12 UTC

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 22.01.2021

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE



ELIANA
AMBROSIO
DIR AAGG
22.01.2021
08:43:49
UTC

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO
SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....



NOTA METODOLOGICA

La Commissione per la determinazione/rideterminazione delle Capacità Operative Massime (C.O.M.) dei Centri che erogano prestazioni di Assistenza Riabilitativa ex art. 26, ha individuato una metodologia da applicare uniformemente a tutte le Strutture che afferiscono alla Macroarea dell'Assistenza Riabilitativa.

L'attribuzione della C.O.M. avverrà sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R.C. 6757/96, per la parte riconfermata e richiamata nel D.C.A. 154/2014; le C.O.M. saranno determinate in funzione della dotazione organica posseduta ed adeguatamente documentata.

Tutta la documentazione necessaria alla rideterminazione della C.O.M. dovrà essere trasmessa, a firma del Legale rappresentante della Struttura, all'indirizzo p.e.c. "commissionecom@pec.aslsalerno.it"

Di seguito vengono elencati i criteri posti a base della rideterminazione delle C.O.M.:

1. La verifica della persistenza dei requisiti strutturali rimane di competenza delle Strutture aziendali preposte; il G.d.L. provvederà esclusivamente ad acquisire l'ultima autorizzazione sanitaria rilasciata alla Struttura stessa;
2. Ai fini del calcolo della C.O.M. si tiene conto delle figure professionali previste dagli atti sopra richiamati, in servizio alla data del 31 dicembre; la rideterminazione della C.O.M. ha valore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; pertanto il personale con contratto in scadenza al 31 dicembre verrà considerato ai fini della rideterminazione C.O.M. ferma restando la responsabilità della Struttura a garantire la continuità del rapporto di lavoro per le figure professionali in scadenza;
3. Per tutte le figure professionali a rapporto di dipendenza verrà considerata come base di calcolo l'impegno orario settimanale dichiarato dalla Struttura, ricondotto ad unità sulla base del monte orario settimanale contrattualmente previsto per ciascuna figura;
4. Per il personale a rapporto Libero professionale addetto all'assistenza, si tiene conto dei contratti in essere con ciascun consulente nei quali dovrà essere indicato l'orario settimanale contrattualizzato. In merito alla possibilità riconosciuta alla Struttura di intrattenere rapporti Libero professionali esulanti il rapporto di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta, la predetta percentuale viene calcolata distintamente per ciascuna figura destinata all'assistenza diretta. L'eventuale disponibilità di ulteriore personale a rapporto Libero professionale eccedente il limite del 28% non sarà tenuta in considerazione;
5. Il Direttore Tecnico, ove previsto, deve essere specialista e a tempo pieno;
6. In analogia a quanto previsto dai D.C.A. di accreditamento, la determinazione della C.O.M., relativamente ai livelli di gravità previsti dagli atti sopra richiamati, viene effettuata in astratto, considerando gli standard di personale previsti per il livello base; i valori indicati nella scheda di calcolo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

della rideterminazione C.O.M. non sono vincolanti per la Struttura, fermo restando che a diversi livelli di gravità corrispondono differenti dotazioni organiche che andranno verificate di volta in volta dalle Strutture aziendali preposte;

7. Con riferimento alle prestazioni ambulatoriali di piccolo gruppo, considerato che gli atti sopra richiamati non contemplano detto setting assistenziale, mancano elementi utilizzabili per la relativa determinazione della C.O.M.;
8. La rideterminazione delle C.O.M., di cui alla presente nota metodologica, attiene esclusivamente alle prestazioni erogate in regime di accreditamento ex art. 26 nell'ambito dei setting ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale contrattualizzati nell'ambito della macroarea Assistenza riabilitativa; la disponibilità del personale necessario all'erogazione di qualunque altra prestazione a vario titolo erogata, al di fuori di quanto contrattualizzato nell'ambito della richiamata macroarea, andrà verificata dalle Strutture aziendali competenti;
9. L'elenco dei documenti necessari alla rideterminazione della C.O.M. viene specificato nell'allegata check list che è parte integrante della presente nota metodologica;
10. La presente nota potrà essere soggetta a verifica e/o aggiornamenti alla luce dell'esperienza realizzata dal G.d.L., previa adeguata motivazione.

Li, 18.01.2021



The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures of varying styles. Below the signatures, there are faint, light-colored stamps that appear to be 'ASL Salerno' with a small circular logo to the right of the text. The stamps are partially obscured by the ink and are not clearly legible.

Check list allegata alla nota metodologica per la determinazione/rideterminazione delle C.O.M. dei Centri che erogano prestazioni di Assistenza Riabilitativa ex art. 26		Verifica
1	Ultima autorizzazione sanitaria con allegata planimetria	
2	Elenco delle attrezzature possedute	
3	Copia visura Camerale (non anteriore a 90 gg)	
4	Elenco del personale in servizio, a firma del legale Rappresentante della Struttura, con indicazione della qualifica, delle mansioni svolte e delle ore settimanali prestate	
5	Copia libro unico del Lavoro e dell'ultimo versamento INPS dei dipendenti; copie DMA mensili (comunicazioni INPS); Copie contratti personale a consulenza e a tempo indeterminato; copie F24 pagati e Copia ultima busta paga	
6	Lettera di conferimento incarico quale Direttore Responsabile della Struttura e relativa lettera di accettazione dell'incarico con indicazione del titolo di studio posseduto, data e n° di iscrizione all'albo.	
	Lettera di conferimento incarico quale Direttore Tecnico della Struttura e relativa lettera di accettazione dell'incarico con indicazione del titolo di studio posseduto, data e n° di iscrizione all'albo.	
7	Per il personale a rapporto Libero professionale : il Contratto deve contenere l'indicazione della qualifica, delle mansioni svolte e delle ore contrattualizzate	
8	Copia dei titoli di studio e dell'iscrizione all'Albo del personale del ruolo Sanitario	
9	Se presente, copia del contratto stipulato con Ditta esterna addetta alle pulizie	
10	Carta dei Servizi con indicazione dei giorni e orari di apertura	
11	Eventuali ulteriori documenti se necessari ai lavori di rideterminazione della C.O.M.	



VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 466 del 21.06.2022

N.ro **827** del **23.06.2022**

Oggetto: CASA DI CURA ANGRISANI – VILLA DEI FIORI - rideterminazione capacità operativa massima.

La presente deliberazione si compone di n. ro 6 pagine, di cui n.ro 1 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Presidente della Commissione COM e il Dirigente Amministrativo propongono la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COM
Dr. Adamo Maiese

 ADAMO MAIESE
23.06.2022
10:39:42
GMT+00:00

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Nessun onere sul bilancio aziendale

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Andrea Giannattasio

FIRMA
 A. ANDREA
GIANNATTASIO
20.06.2022
08:45:28 UTC

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p>FIRMA _____</p>		

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

vigente al **24/10/2024**



Cerca

originario

multivigente

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2024)*

(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

Articoli

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

- a** [1 \(commi 1-100\)](#)
- [1 \(commi 101-200\)](#)
- [1 \(commi 201-300\)](#)
- [1 \(commi 301-400\)](#)
- [1 \(commi 401-500\)](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **1-1-2025**

art. 1 (commi 501-600)

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 1

501. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), dopo le parole: « pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ».

contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'[articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.

592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
- b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
- b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;
- b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al [comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'[articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#), perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#), le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#). La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

[lavori preparatori](#)

[atti attuativi](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)





Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’art.6 lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell’articolo 6 della citata legge n. 251 del 2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 della medesima legge;

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.”;

VISTO l'articolo 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO l'articolo 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato articolo 4, comma 9, lettera c), della medesima legge;

VISTO l'articolo 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Decreta:

ART. 1

(Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 4 della legge medesima, oltre all'albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli Assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
 - a) albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - b) albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
 - c) albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
 - d) albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
 - e) albo della professione sanitaria di Dietista;
 - f) albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
 - g) albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
 - h) albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
 - i) albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
 - j) albo della professione sanitaria di Logopedista;
 - k) albo della professione sanitaria di Podologo;
 - l) albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
 - m) albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
 - n) albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
 - o) albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
 - p) albo della professione sanitaria di Educatore professionale
 - q) albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della professione sanitaria dei Tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo Ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti Collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di Assistente sanitario di ogni singolo Ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'articolo 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'articolo 5.
4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43.

ART. 2

(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale)

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 1, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dal comma 3;
 - b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
 - c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
 - d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine;
2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli artt. 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.
4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine italiano di appartenenza.

ART. 3

(Cancellazione dall'albo professionale)

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:
 - a) perdita del godimento dei diritti civili;
 - b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 2;
 - c) rinuncia all'iscrizione;
 - d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

- e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 2 del presente decreto.
2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

ART. 4

(Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli Ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari)

1. Gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'articolo 1, comma 3, lett. d), dall'articolo 3, comma 1, lett. a) e g), e comma 2, lett. c), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

ART. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei Tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'articolo 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. . I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle Associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

ART. 6
(Invarianza di oneri)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13 MAR 2018

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Bonaiuti", written in a cursive style.



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

vigente al **25/10/2024**



Cerca

originario

multivigente

LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 17-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)

(GU n.50 del 02-03-1999)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

Articoli

- 1
- 2
- 3
- a4**
 - agg.2
 - agg.1
 - orig.

< [articolo precedente](#)

Testo in vigore dal: 1-1-2019

al: 30-12-2019

(agg.1)

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 4

Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dal [decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 novembre 1996, n. 573](#), per le professioni di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e

successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato [articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#), allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992](#), e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli [articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni e integrazioni.

((

4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla [legge 1° febbraio 2006, n. 43](#), coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

< [articolo precedente](#)

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[lavori preparatori](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

Portale Normattiva, Versione 2.1.25





In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

vigente al **25/10/2024**



Cerca

originario

multivigente

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2024)

(GU n.305 del 31-12-2019)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

Articoli

Capo I
Proroghe

- [a1](#)
- [2](#)
- [a3](#)
- [a4](#)
- [4 bis](#)
- [a5](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **1-3-2020**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 5

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».

2. All'[articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».
3. All'[articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26](#), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della **(([legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)))**, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
5. All'[articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42](#), le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

((

5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), le parole: "e 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020".

5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'[articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusionione, ai sensi dell'[articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), nonché ai sensi dell'[articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#), per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato [articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017](#), per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura

))

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)



Testo vigente alla data del 22 febbraio 2013

D.P.C.M. 14 febbraio 2001

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, in cui è prevista la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera n), della legge n. 419 del 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», con particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;

Visto l'art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerata, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

Consultate le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Atto di indirizzo e coordinamento.

1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 2.

Tipologia delle prestazioni.

1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:

- a) funzioni psicofisiche;
- b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
- c) modalità di partecipazione alla vita sociale;
- d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:

a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;

b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;

c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.

5. La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.

Art. 3.

Definizioni.

1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

- a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
- e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Art. 4.

Principi di programmazione e di organizzazione delle attività.

1. La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.

La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle aziende sanitarie e dei comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale.

Capo I

Livelli essenziali di assistenza

Art. 1. Oggetto

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:

- a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- b) Assistenza distrettuale;
- c) Assistenza ospedaliera.

2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, servizi e prestazioni individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Capo II

Prevenzione collettiva e sanità pubblica

Art. 2. Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica

1. Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attività:

- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- e) sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
- f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- g) attività medico legali per finalità pubbliche.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Capo III

Assistenza distrettuale

Art. 3. Aree di attività dell'assistenza distrettuale

1. Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività:

- a) assistenza sanitaria di base;
- b) emergenza sanitaria territoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza integrativa;
- e) assistenza specialistica ambulatoriale;
- f) assistenza protesica;
- g) assistenza termale;
- h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

Art. 4. Assistenza sanitaria di base

1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:

- a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;

2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;

c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa. La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.

3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico-riabilitativi erogati da équipes multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.

4. I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

5. Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012(residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 34. Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità

1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:

a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;

b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;

c) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DECRETO N. 83 DEL 31/10/2019

OGGETTO: Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 - 2021.

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, acta vi: "completamento e attuazione del piano di riorganizzazione territoriale, in coerenza con i tavoli tecnici di monitoraggio").

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle Regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente *pro tempore* della Regione Campania quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario *ad acta* il dott. Joseph Polimeni e quale sub Commissario *ad acta* il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

REGIONE CAMPANIA



Piano Regionale della Rete di Assistenza

Sanitaria Territoriale 2019-2021

Assistenza specialistica ambulatoriale

Specialisti Ambulatoriali	
ASL	Numero di Specialisti
ASL AV	176
ASL BN	161
ASL CE	306
ASL NA1	725
ASLNA2	418
ASLNA3	402
ASL SA	387
AO Santobono	65
AORN Colli	86
AOU Ruggi	50
AO Rummo	1
AOU Vanvitelli	92
AOU Federico II	115
IRCCS Pascale	6
Totale	2.990

*Tabella 51 - numero specialisti ambulatoriali***Assistenza materno infantile**

ASL	n Comuni	n Consulteri
Avellino	15	16
Benevento	13	14
Caserta	16	16
Napoli 1	1	21
Napoli 2	19	21
Napoli 3	24	26
Salerno	38	39
Totale	126	153

*Tabella 52 - numero consulteri***Assistenza socio-sanitaria****Adulti e anziani non autosufficienti**

Attualmente l'assistenza alla non autosufficienza si configura prevalentemente in Campania come Assistenza agli Anziani non autosufficienti, area tematica gestita o a livello distrettuale o a livello di Dipartimenti funzionali per l'assistenza territoriale, di solito da Unità operative fragilità, o Assistenza anziani. E' evidente che la differente scelta effettuata dalle ASL di collocare questo tipo di assistenza nei distretti o in dipartimenti, conferisce al Coordinamento sociosanitario aziendale ruoli e pesi diversi nell'organizzazione omogenea della funzione. Solitamente esse si occupano prevalentemente del

o comunque ad essi funzionalmente collegati mediante protocolli operativi definiti dai distretti sanitari/ASL e recepiti dal contratto di cui all'art 8 quinquies del Dlgs 502/92 stipulato con le strutture erogatrici. Deve essere organizzata in nuclei al massimo di 15 PL con spazi specifici, anche in caso di coesistenza in un'unica struttura plurifunzionale, in grado di favorire una risposta adeguata e personalizzata ai bisogni di questi pazienti. E' auspicabile organizzare i moduli/stanze per tipologia di utenti e anche in considerazione dei bisogni assistenziali e relazionali.

Sono state di recente disciplinate con il DCA n. 97/2018 le strutture codificate R2D specifiche per le Demenze nelle fasi di agitazione e disturbi comportamentali. Sono in corso le procedure per la riqualificazione di parte delle RSA moduli demenze, e per l'attivazione di nuova offerta, sia pubblica che privata.

È di recentissima definizione (DCA n. 74 del 9/10/2019) la disciplina della tipologia di accoglienza residenziale R2 per i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale, per persone con bisogno di elevata tutela sanitaria e presenza infermieristica sulle 24 ore. Sono invece decisamente scarsi i Centri Diurni per Anziani, che prevalentemente sono pubblici.

Per l'assistenza ai Disturbi cognitivi e alle Demenze, in tutte le ASL sono presenti le UVA (unità di valutazione Alzheimer) che si stanno gradualmente evolvendo verso forme più complesse e integrate definite Centri Disturbi Cognitivi e Demenze, in attuazione del Piano Nazionale Demenze e sotto la spinta della programmazione regionale anche afferente agli Obiettivi di Piano.

Disabilità

L'attuale offerta per l'assistenza ai disabili è rappresentata in buona parte da strutture riabilitative private cosiddette "ex art. 26 Legge 833/78" accreditate per l'erogazione di riabilitazione estensiva per disabilità complesse in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Le strutture che erogano riabilitazione estensiva in regime ambulatoriale accolgono prevalentemente minori con disturbi del neurosviluppo.

Le attività di riabilitazione estensiva in regime residenziale, articolate in 3 livelli organizzativi – base medio ed alto - (con relative specifiche tariffe), e semiresidenziali, sono storicamente utilizzate di fatto spesso per ricoveri di lungoassistenza (con corrispondente adeguamento della remunerazione per ricoveri superiori ai 240 giorni alle tariffe per Centri Diurni e RSA per disabili) che per una degenza di riabilitazione extraospedaliera in un tempo determinato, rendendo di fatto inutilizzabili per lunghi periodi posti letto per le attività per i quali sono autorizzati. Esse rappresentano l'offerta assistenziale "storica" per la disabilità, e vista la numerosità e tipologia prevalente di assistenza offerta, è in corso un vasto e complesso processo di riconversione dei numerosi posti letto residenziali ma soprattutto semiresidenziali in altri setting assistenziali territoriali carenti, soprattutto per anziani/adulti non autosufficienti, e disabili.

Non esistono posti letto dedicati all'attività di riabilitazione intensiva extraospedaliera (RD1) per soggetti in fase immediatamente postacuta, con disabilità complesse modificabili, che non necessitano di



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DECRETO N. 6 DEL 17/01/2020

OGGETTO: Approvazione del “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191”.
Modifiche ed integrazioni al Piano già approvato con decreto commissariale n. 94 del 21 novembre 2019.

VISTA

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA

l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle Regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA

la delibera della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 - “*Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004*”;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA



PIANO TRIENNALE 2019-2021

DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO CAMPANO
EX ART. 2, COMMA 88, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191

[17 GENNAIO 2020]

A. Area Disabilità

I servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali per disabilità complesse (art. 34 DPCM 12/01/2017 Aggiornamento LEA) sono caratterizzati in Campania dalla presenza storica e consolidata di servizi per la Riabilitazione estensiva cosiddetta ex art. 26, e da una quota significativa di RSA per Disabili.

Il sistema d'offerta si presenta con le seguenti caratteristiche:

- Servizi per la riabilitazione residenziali e semiresidenziali: esclusivamente privati accreditati; disomogenea distribuzione territoriale di ciascun setting. La vocazione riabilitativa vera e propria risulta spesso debole a favore della lungo assistenza: l'adozione di Decreti Commissariali per la definizione di percorsi riabilitativi per alcune patologie ad alto impatto disabilitante (Ictus, BPCO, Frattura di femore) con significative azioni di accompagnamento e indirizzo regionale alle aziende sanitarie sta inducendo il sistema ad utilizzare più pienamente e appropriatamente il cospicuo potenziale produttivo;
- Servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali: in parte essi sono disponibili in quanto tali; in buona parte però le prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali vengono erogate da strutture ex art. 26, che provvisoriamente sono abilitate a erogare tali prestazioni (con corrispondente remunerazione) laddove la permanenza in struttura superi i 240 giorni. Di fatto i setting residenziali e semiresidenziali per disabili sono sostanzialmente lo sbocco della riabilitazione, che in gran parte accoglie i pazienti per periodi lunghi. I percorsi in atto di accreditamento definitivo e di riconversione dei posti letto di ex art. 26 in eccesso consentiranno di avere strutture che avranno una specifica vocazione assistenziale e avere setting più chiari e separati.

Dei circa 1.800 posti letto semiresidenziali e in piccola parte residenziali in eccesso, è già definito, e in parte realizzato, il programma di riconversione per circa 1.300 posti letto per 6 AASSLL, prevalentemente in Centri Diurni integrati per disabili e per anziani, ma anche in RSA Disabili e RSA adulti/anziani e in R1. Entro il 2020 si prevede di concludere il programma per tutte le AASSLL;

- Connotazione prevalente di lunga assistenza, e non inserita in percorsi di cura. Il monitoraggio puntuale del bisogno assistenziale sociosanitario ha evidenziato l'opportunità, per decongestionare i setting riabilitativi e aumentarne l'appropriatezza, di ampliare l'offerta di Centri Diurni (semiresidenziale) per disabili portando così il fabbisogno complessivo per la semiresidenzialità allo 0,50 per mille.

Per l'area della disabilità, è prevista l'implementazione/riqualificazione dei livelli di assistenza riabilitativa del sistema regionale in modo da realizzare un'offerta per intensità di cure, centrata sui bisogni clinici e assistenziali del paziente, idonea ad assicurare la realizzazione dei percorsi riabilitativi e l'appropriata erogazione di tutte le tipologie di trattamenti previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza per le persone con disabilità. Già dai Programmi Operativi 2016-2018 è stato programmato il fabbisogno dell'offerta diviso per intensità di cura, e gradualmente si sta sviluppando la disciplina e gli indirizzi per la sua realizzazione (DCA n. 97/2018, in corso la definizione degli altri setting).

E' già programmato l'aggiornamento della disciplina delle attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera, con la definizione di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'erogazione dei trattamenti intensivi di riabilitazione extraospedaliera (RD1) e criteri di eleggibilità e di accesso, che si aggiungano e in parte riqualificano la riabilitazione estensiva attiva con la denominazione di ex art. 26.

Obiettivi e Indicatori

- a. Attivazione dei setting RD1 e RD2

LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00145)

(GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

Vigente al: 14-10-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

**Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**

All'articolo 1:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nove settimane di

comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche";

b) al quarto periodo, le parole: "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro flessibile".

2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, mediante la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche nell'ambito dell'Unione europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021».

Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute). - 1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute e' la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della disabilita' e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:

a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita' cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita' di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e

privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 300 milioni di euro»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario».

Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali). - 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «, presso i reparti Genio» sono sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio».

All'articolo 37:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma e' esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: "623" e' sostituita



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'articolo 1, commi 594, 595, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO l'articolo 33-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio – educativi della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 33-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

DECRETA

Art.1

(Definizione delle funzioni e del ruolo dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, l'educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli aspetti socio educativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute.**
2. **Il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute ai sensi del comma 1 dell'articolo 33-bis**

del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

3. Con riferimento alle attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 33-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all'interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo. Tali attività sono svolte in collaborazione con altre figure professionali.
4. In osservanza a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, le funzioni di cui al comma 3 sono espletate dall'educatore professionale socio-pedagogico senza sovrapposizioni con le attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 2

(Invarianza di oneri)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Roma,

27 OTT 2021

Il Ministro della salute



Il Ministro dell'università e della ricerca



Firmato digitalmente da
MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
(24G00072)

(GU n.95 del 23-4-2024)

Vigente al: 8-5-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizione della professione di pedagogista

1. Il pedagogista e' lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunita' in generale. L'attivita' professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione e' funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilita' e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puo' svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attivita' di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogista svolge altresì attivita' didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogista puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista

1. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista».

Art. 3

Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e' un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico puo' operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo,

socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puo' svolgere attivita' didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche' all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5

Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici

1. E' istituito l'albo dei pedagogisti.

2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6

Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e

sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7

Condizioni per l'iscrizione agli albi

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8

Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono

essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9

Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10

Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in

materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Pubblicato il 14/04/2020

N. 02382/2020REG.PROV.COLL.
N. 06482/2019 REG.RIC.



In giallo le parti richiamate dalla
lettera dell'ASL del 21 10 2024
In arancione ns evidenze

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6482 del 2019,
proposto da

Associazione Arci Solidarietà Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso d'Italia n. 97;

contro

Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 22;

nei confronti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'avvocato Enrico Maggiore, con domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8321/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Roma Capitale e dell'Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Adami, Cataldi e Maggiore, nonché l'avvocato dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione dirigenziale prot. n. CN/94848/2018 del 13 luglio 2018, il Municipio IX di Roma Capitale indiceva una procedura aperta di gara, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio sociale per 24 mesi, consistente nella realizzazione del progetto “*I ragazzi del muretto*”, per un importo totale di 126.934,08 euro, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Alla scadenza del termine all'uopo fissato dalla stazione appaltante risultavano aver presentato domanda di partecipazione il Rti facente capo ad Arci Solidarietà e l'associazione Gindro Teatro.

Nella successiva fase di verifica della documentazione attinente le offerte tecniche, la stazione appaltante, con nota prot. CN/162328/2018 comunicava alla seconda l'esclusione dalla procedura di gara, non risultando la documentazione collazionata in un unico documento, come invece richiesto

dal disciplinare di gara; tale provvedimento veniva però successivamente annullato in autotutela, riammettendo la Gindro Teatro alla procedura.

All'esito della fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Gindro Teatro risultava prima in graduatoria con un punteggio totale di 89,25 laddove il raggruppamento secondo graduato otteneva un punteggio complessivo di 80,52.

All'esito del *sub*-procedimento di anomalia, in ordine al quale erano state chieste giustificazioni ad entrambi gli operatori economici, l'amministrazione da un lato riteneva esaustiva la risposta fornita dal Rti Arci Solidarietà, dall'altro chiedeva ulteriori chiarimenti alla Gindro Teatro in ordine alle modalità con cui sarebbe stato impiegato il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Contestualmente alla richiesta integrativa di giustificazioni trasmessa a Gindro Teatro, la stazione appaltante inviava altresì un'istanza di parere all'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma in merito alla possibilità dell'operatore di ricorrere a contratti di co.co.co. per le figure professionali richieste dal bando, in particolare per i tre incarichi di educatore professionale.

L'Ispettorato, nel proprio parere acquisito con nota prot. CN/31945/2019, riportava testualmente il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, a mente del quale *“a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”*, nonché parte del secondo comma, segnatamente le lett. a) e b), ai sensi delle quali si esclude l'applicabilità del predetto principio *“alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”* ed *“alle*

collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”.

Con successiva nota prot. CN/42308/2019, la stazione appaltante chiedeva all'Avvocatura capitolina un parere in merito alla possibilità, per l'operatore, di ricorrere a contratti di co.co.co. per le figure professionali richieste dalla legge di gara e, segnatamente, per i tre incarichi di educatore professionale; l'organo legale richiesto concludeva nel senso che sussistessero, nel caso di specie, *“gli indici previsti dalla normativa per l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato”.*

Conseguentemente a tali indicazioni, la stazione appaltante disponeva l'esclusione dalla gara della Gindro Teatro per anomalia dell'offerta economica, sul presupposto che, *“con riferimento all'inquadramento contrattuale proposto per gli educatori, sussistono ragionevolmente gli indici previsti dalla normativa per l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato che escludono l'adozione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.*

Con successiva determinazione dirigenziale prot. CN/62386/2019 veniva infine disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore del Rti Arci Solidarietà.

Avverso la propria esclusione e la successiva aggiudicazione al raggruppamento concorrente, la Gindro Teatro proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) violazione dell'art. 97 del d.lgs. n- 50/2016, della legge n. 43/2006, della l. 3/2018 e del d.lgs. 81/2015, in quanto agli educatori professionali non sarebbe applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trattandosi di soggetti che hanno l'obbligo di iscrizione in un apposito albo e come tali, da ricomprendere nelle ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 81/2015; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 118 Cost., dei principi di non discriminazione e par condicio, nonché per difetto di

istruttoria, in quanto la Stazione appaltante avrebbe omesso di accertare la congruità economica della sua offerta ed avrebbe impedito la massima partecipazione alla gara, limitandola di fatto ai soli operatori economici con lavoratori dipendenti in organico.

Costituitasi in giudizio, Roma Capitale concludeva per l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Con sentenza 26 giugno 2019, n. 8321, il giudice adito accoglieva il ricorso, ritenendo che alla figura dell'educatore professionale non si potesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal d.lgs. n. 81 del 2015.

Avverso tale decisione interponeva appello l'Associazione Arci Solidarietà Onlus, articolando le seguenti doglianze:

- 1) *Grave erroneità in fatto e in diritto della sentenza di primo grado (in relazione al primo motivo di ricorso).*
- 2) *Grave erroneità in fatto e in diritto della sentenza di primo grado (in relazione al primo motivo di ricorso).*

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, concludendo per l'accoglimento dell'appello e la conferma dei provvedimenti a suo tempo adottati dalla stazione appaltante.

Anche l'Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro si costituiva, insistendo per contro per il rigetto del gravame.

Successivamente le parti ulteriormente approfondivano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all'udienza del 23 gennaio 2020, dopo la rituale discussione, a causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di dover prioritariamente esaminare il secondo motivo di appello, in ragione del carattere assorbente delle questioni ivi dedotte rispetto all'oggetto del contenzioso.

Con esso si ribadisce – diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza appellata – che nel caso di specie sussistevano gli indici previsti dalla legge per l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato, i quali peraltro escludevano l'adozione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, indicato invece nell'offerta della Gindro Teatro per alcune delle figure espressamente richieste nella *lex specialis* di gara (ovverosia i tre educatori professionali).

Secondo la sentenza impugnata, la figura dell'educatore professionale rientrerebbe nella categoria delle professioni sanitarie e, dunque, delle “*professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali*”, categorie per le quali l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 esclude l'applicazione del comma 1 dello stesso articolo, che dispone l'applicazione “*della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*”.

Tale interpretazione non sarebbe però condivisibile, non potendosi ricondurre qualsiasi tipologia di “educatore professionale” nella categoria delle professioni sanitarie.

Il motivo è fondato.

In effetti, lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l'iscrizione in apposito albo della professione sanitaria (e per la quale dunque può valere quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di primo grado, ossia l'applicabilità della disciplina dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015): in particolare, il d.m. n. 153018 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di educatore professionale socio-sanitario.

Va però detto che la normativa di settore distingue due figure di “educatori professionali”, ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo di cui sopra.

La *lex specialis* di gara faceva esclusivo riferimento alla seconda tipologia di operatori.

L’art. 11 del capitolato così individuava le figure professionali destinate ad operare nella struttura:

“- n. 1 coordinatore con il titolo di assistente sociale o psicologo, iscritto al relativo albo professionale, con esperienza di lavoro nell’ambito dei minori documentata da curriculum professionale; tale professionista dovrà coordinare il lavoro di tutti gli operatori del centro, strutturati in equipe, e dovrà garantire la presenza lungo tutti gli orari di apertura del Centro;

- Almeno n. 3 Educatori professionali con documentato curriculum formativo e professionale nel lavoro con i minori; dovrà essere garantita la presenza contemporanea di tutti gli educatori durante l’orario di apertura del Centro;

- n. 1 Psicologo Supervisore, iscritto all’Albo, con documentato curriculum formativo e professionale, che dovrà svolgere attività di supervisione per n. 2 ore con cadenza mensile”.

E’ evidente, in ragione sia del tenore letterale della disposizione, sia del contesto nel quale la stessa si colloca, che gli “educatori professionali” ivi previsti non svolgono una professione sanitaria, bensì quella di educatori di minori. Non è pertanto prevista, per loro, l’iscrizione ad alcun albo (a differenza delle altre categorie di operatori contemplate dal capitolato, che infatti richiede tale requisito) e conseguentemente opera per essi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal cd. *Jobs Act* (d.lgs n. 81 del 2015).

Poste tali premesse, l’amministrazione riteneva sussistenti, nel caso di specie, “gli indici previsti dalla normativa per l’applicazione del rapporto di lavoro

subordinato”, alla luce di quanto in precedenza riferito dall’Ispettorato del lavoro (“*anche per quanto concerne i titolari di partita Iva, la prestazione lavorativa verrà ritenuta come subordinata in presenza degli indici rilevatori tradizionali che concernono la mancanza di autonomia, l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro [...]*”).

L’accoglimento del secondo motivo di gravame è assorbente degli ulteriori profili di censura dedotti dall’appellante, relativi alla sussistenza di un obbligo – in capo all’operatore economico che intenda aggiudicarsi un contratto di appalto con la pubblica amministrazione – di garantire l’applicazione del livello massimo di tutele per i lavoratori, con la conseguenza di doversi comunque escludere quello che scelga deliberatamente di applicare ai propri dipendenti le condizioni peggiori, fondando su tale applicazione le proprie giustificazioni.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra esposte l’appello va accolto.

La particolarità delle questioni affrontate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso originariamente proposto dalla Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE

Valerio Perotti

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

In giallo le parti richiamate dalla
lettera dell'ASL del 21 10 2024
In arancione ns evidenze



SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 30/07/2024, n. 21224

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere
Dott.ssa PONTERIO Carla - Consigliere
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere
Dott.ssa AMIRANTE Vittoria - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3296/2020 R.G.

proposto da:

Li.Gi., elettivamente domiciliata in Catania Viale Jonio n. 30 presso lo studio dell'avvocato SANTO LIVOLSI (omissis) dal quale è rappresentata e difesa;

- ricorrente -

Contro

ENTE MORALE ODA - OPERA DIOCESANA ASSISTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO, 18, presso lo studio dell'avvocato CARMINE GRISOLIA (omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO SORTINO (omissis) e MICHELE SCACCIANTE(omissis);

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1301/2019 depositata il 27/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere VITTORIA AMIRANTE.

RILEVATO CHE

1. Con sentenza n. 4308/2017 il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso proposto da Li.Gi., assunta come assistente socio sanitaria, volto ad ottenere il corretto inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni superiori svolte e le differenze retributive dovute per l'attività prestata alle dipendenze della Fondazione Opera Diocesana - ODA, e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 5 livello del c.c.n.l. Aris - Aiop 1988 - 1990, corrispondente alla mansioni superiori svolte, divenuto nei successivi rinnovi del c.c.n.l. dapprima B2 del c.c.n.l. 1998 - 2001, poi B3 e B4 del c.c.n.l. 2002 - 2005 e C dall'1.1.2005 condannando la resistente al pagamento della somma di Euro 14.077,82 oltre interessi e rivalutazione dalle singole spettanze al soddisfo. A fondamento della decisione il Tribunale ha posto l'esito delle prove testimoniali espletate che hanno confermato lo svolgimento di mansioni afferenti al livello 5 del c.c.n.l. di settore, essendo risultato provato che la Li.Gi., sin dall'assunzione, era stata addetta ad un gruppo di disabili ed aveva pianificato, sviluppato, implementato e verificato progetti rieducativi curandone l'applicazione e partecipando di diritto all'equipe riabilitativa composta, oltre che dalla ricorrente quale educatrice, da medici, psicologi, assistenti sociali e terapisti, il tutto conformemente alla declaratoria contrattuale riportata in sentenza.

2. La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 1301/2019 del 27.12.2019, in accoglimento dell'appello proposto dall'ODA con ricorso del 28.11.2017, ha rigettato la domanda proposta dalla Li.Gi. Con l'atto di appello l'ODA aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate, ribadendo che la ricorrente non possedeva, né aveva contestato di non possedere, il titolo professionale specifico di educatore, ossia la laurea in Scienze dell'Educazione presso le facoltà di scienze della formazione ovvero il Diploma Universitario di Educatore Professionale, previsto dal D.M. 520 del 1998, ovvero il Diploma di laurea per educatori professionali, previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 2001 o titolo ad esso equipollente. L'appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto, come periodo di svolgimento delle superiori mansioni, l'intero arco temporale dal 1996 al 2008, non avendo alcuno dei testi riferito circa il periodo antecedente il 2002 o il 2004. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello sulla ragione decisiva del mancato possesso da parte della Li.Gi. del titolo di studio richiesto dal D.M. n. 520 del 1998. La Corte catanese ha evidenziato che il suddetto Decreto Ministeriale, con il quale era stato adottato il Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale - il quale faceva espresso rinvio all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, in forza del quale spettava al Ministro della sanità individuare, con decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili, in relazione alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione - costituisce il quadro normativo di riferimento per la formazione del personale sanitario, compreso quello degli educatori. Alla luce dell'art. 1, comma 1, del D.M., che individua la figura professionale dell'educatore professionale quale "operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi

e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà" e del successivo comma 4 che prevede che "l'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale", ha affermato che il titolo di studio abilitante è necessario, tanto nell'ambito dei servizi pubblici che in quello dei servizi privati, a tutela del preminente interesse pubblico alla professionalità dell'educatore, dovendo pertanto, escludersi lo svolgimento di tale professione in via di mero fatto, ossia senza titolo professionale.

3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione Li.Gi. affidato a due motivi.

4. L'Ente morale Opera Diocesana Assistenza replica con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 delle Preleggi e dei c.c.n.l. Aris - Aiop, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e censura la sentenza della Corte d'appello per aver erroneamente applicato, ai fini del decidere, il D.M. n. 520 del 1998, normativa entrata in vigore successivamente all'assunzione ed inapplicabile al caso di specie avendo la ricorrente dedotto di aver svolto mansioni di educatore sin dall'assunzione nonostante il diverso inquadramento quale assistente socio-sanitaria. Deduce che, poiché la sua domanda riguarda il momento della sua assunzione, avvenuta in data 26.01.1996, la disciplina applicabile *ratione temporis* è quella di cui al c.c.n.l. Aris - Aiop, ove non si prevede il titolo del diploma di laurea quale condizione necessaria per lo svolgimento delle mansioni di educatore, tanto che la qualifica è di "educatore senza titolo specifico", ed attribuisce il 5 livello ad esaurimento agli educatori privi di laurea ed il 6 livello agli educatori professionali con laurea. Evidenzia che la norma del c.c.n.l. applicabile prevede "a) Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano la esecuzione di funzioni tecniche nonché funzioni educative e di supplenza all'handicappato, mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche, il cui svolgimento: (...); sono caratterizzate da autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali o prassi definite; da responsabilità professionale dei propri compiti, limitatamente alla corretta esecuzione della prestazione e non al risultato finale del processo in cui la stessa è inserita;

da apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa di competenze".

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e lamenta che la Corte d'Appello, esaminando la domanda sotto il profilo della mancanza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della mansione di educatore professionale, a fronte della domanda della Li.Gi. di riconoscimento della mansione di educatore, era incorsa nel vizio di ultrapetizione violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sottolinea come le due figure professionali siano radicalmente diverse, essendo diverse sia le qualifiche che le relative mansioni, come emerge dalla lettura dell'art. 31 del c.c.n.l. del 25.10.1990, trascritto nel motivo nelle parti rilevanti ai fini di causa e prodotto integralmente con la riproduzione delle indicazioni e delle declaratorie dei livelli IV, V e VI, - che distingueva i seguenti livelli funzionali e retributivi: 4 livello: assistente socio sanitario; 5 livello: educatore (senza titolo specifico ad esaurimento); 6 livello: educatore professionale - e reso evidente dalle declaratorie contrattuali. **La ricorrente precisa, poi, che solo alla qualifica di educatore professionale spettano compiti "di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti" mentre l'educatore senza titolo specifico è sottoposto alla direzione ed al controllo dell'educatore professionale e che il primo a differenza del secondo ha la responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro.** Deduce che il D.M. n. 520 del 1998 ha introdotto e disciplinato la sola qualifica di educatore professionale e che il giudice d'Appello, nel negare alla Li.Gi. la qualifica superiore di educatore professionale per carenza di titolo abilitante aveva alterato sia il petitum che la causa petendi della controversia, atteso che le due mansioni, oltre ad avere un diverso nomen iuris, hanno una diversa disciplina giuridica e contrattuale che rende la fonte normativa posta a base della decisione inapplicabile alla posizione rivestita e vantata dalla ricorrente ossia quella di educatore (senza titolo specifico) ad esaurimento. Rileva, infine, l'irrelevanza della circostanza, dedotta dalla controparte, che la qualifica di educatore privo di titolo specifico sia ad esaurimento, posto che se la Li.Gi. fosse stata inquadrata sin dall'assunzione nel livello spettante agli educatori manterrebbe tale qualifica e relativa posizione economica facendo parte del personale ad esaurimento. Chiede, infine, la riforma del capo della sentenza che ha posto le spese di giudizio a carico della dipendente mentre avrebbero dovuto essere compensate, concorrendo gravi motivi e che, in accoglimento del ricorso, andranno poste a carico della Fondazione.

3. I motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati.

3.1. Occorre, infatti, evidenziare che il D.M. n. 502 del 1998 - Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - **costituisce**, come reso evidente dal titolo e come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, che ne trae però errate conseguenze ai fini del decidere, **attuazione del disposto**

dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 nella parte in cui attribuisce al Ministro della Sanità la competenza ad individuare, con decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Tale regolamento costituisce, dunque, "il quadro normativo di riferimento" non "per la formazione del personale sanitario, compreso quello degli educatori", come erroneamente affermato dalla Corte d'Appello, bensì dei soli "educatori professionali", come confermato dalla premessa del testo normativo ove viene precisato che si è "Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale", restando del tutto estranea a tale disciplina le diverse figure professionali previste dai c.c.n.l. di settore.

3.2. In altri termini, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il D.M. n. 520 del 1998 si limita, all'art. 1, ad individuare la figura professionale dell'educatore professionale definendolo come "l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. 2.

L'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati"; a chiarire, all'art. 2, che costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione "il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni"; a definire, all'art. 3, le modalità di svolgimento ed i soggetti incaricati della formazione dell'educatore professionale.

3.3. La persistenza, seppure come qualifica ad esaurimento, della figura professionale dell'educatore senza titolo risulta confermata dai c.c.n.l. di settore successivi, ritualmente allegati dalla ricorrente, che prevedono questa posizione come differenziata rispetto all'educatore professionale e fanno espresso rinvio al D.M. 520 del 1998 per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali solo in relazione alla seconda delle figure professionali.

3.4. Alla luce di tali considerazioni ha errato la Corte territoriale a ritenere applicabile anche alla figura dell'educatore senza titolo la normativa di cui al D.M. n. 520 del 1998 e su tale base a negare il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative conseguenze economiche "sulla ragione decisiva del mancato possesso del titolo di studio in capo all'appellata", posto che tale titolo di studio non era richiesto per l'inquadramento richiesto.

3.5. Va, inoltre, precisato che agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica - la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125); l'inquadramento del lavoratore dipendente deve essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato a nulla rilevando che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia qualificata dal c.c.n.l. come "ad esaurimento". L'art. 2103 c.c., infatti, presuppone esclusivamente l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore (cfr. Sez. L., Sentenza n. 12103 del 2004). Quindi, perché possa applicarsi la tutela dell'art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo. L'esercizio prolungato delle mansioni superiori incide sull'inquadramento attraverso la cd. promozione automatica, in conseguenza della quale l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva; questo effetto dello svolgimento di mansioni superiori determina l'adeguamento della struttura formale alle effettive esigenze dell'organizzazione aziendale, così come manifestate dalla prestazione lavorativa concretamente svolta dal prestatore di lavoro.

4. Occorre, inoltre, ribadire che i c.c.n.l. di settore prevedevano distinti livelli di inquadramento in relazione agli operatori sociosanitari con funzioni educative: il IV, quello di inquadramento della Li.Gi., relativo alla figura di "assistente socio-sanitario con funzioni educative" che comporta "attività di natura amministrativa, di vigilanza e controllo d'ordine e/o di carattere assistenziale ed educativo e/o di alta specializzazione tecnologica" per il quale è necessario unicamente il diploma di scuola media secondaria di 1° grado; il V, quello superiore richiesto dalla ricorrente, relativo alla figura di "Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento)", comportante "la esecuzione di funzioni tecniche nonché funzioni educative e di supplenza

all'handicappato, mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche, il cui svolgimento implica: - conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta; - particolare e personale competenza di operazioni su attrezzature o apparati complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi. Sono caratterizzate da autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali o prassi definite; da responsabilità professionale dei propri compiti, limitatamente alla corretta esecuzione della prestazione e non al risultato finale del processo in cui la stessa è inserita; da apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa di competenze. Le funzioni possono altresì comportare l'indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e/o responsabilità di organizzazione di unità operative a carattere esecutivo", per il quale è richiesto il possesso di diploma di istruzione professionale nella materia, conseguito in corsi professionali di durata almeno biennale ovvero che si sia prestato servizio nella qualifica e nei settori su indicati per almeno due anni; il VI relativo alla figura di "educatore professionale", esaminato dalla Corte d'Appello, che comporta "l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche; conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche delicate e complesse nell'esercizio dell'attività. Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti. Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa" per il quale già il c.c.n.l. richiedeva "il diploma abilitante all'esercizio della professione".

5. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, fondato. Premesso, infatti, che "il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del *petitum* e della causa *petendi*, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di *ultra* o *extra* *petizione* ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum* o causa *petendi*), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori" (così Cass. n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291 - 01), deve rilevarsi che la lettura della sentenza impugnata evidenzia come l'accoglimento dell'appello dell'ODA sia inequivocabilmente fondato unicamente sulla erronea attribuzione alla domanda della

lavoratrice, di una portata diversa dal dedotto, avendo la Corte catanese esaminato, rigettandola, una domanda di riconoscimento delle superiori mansioni di educatore professionale mai svolta dalla Li.Gi., così omettendo di pronunciarsi su quella effettivamente svolta di riconoscimento di mansioni superiori corrispondenti alla figura di educatore senza titolo, ciò che ha inquinato direttamente l'unica ratio decidendi espressa dal giudice a quo.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvedendo, altresì, alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2024.

Pubblicato il 09/08/2023

N. 02027/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2019, proposto da Anep - Associazione Nazionale **Educatori** Professionali in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Paolo Bruno e Serena Boveri, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso gli uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

Ministero della Salute in persona del Ministro *pro tempore*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;

nei confronti

Ainsped - Associazione Internazionale Pedagogisti **Educatori**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell'efficacia

della nota della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Programmazione Rete Territoriale, Registro Ufficiale.I.0000915 del 4 gennaio 2019, avente ad oggetto: «**educatori** socio-pedagogici in ambito sociosanitario».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione ricorrente ANEP è rappresentativa degli **Educatori** Professionali italiani, ai sensi del D.M. Salute 26 aprile 2012; nel contempo i dottori Paolo Bruno e Serena Boveri costituiscono **Educatori** Professionali che operano nella Regione Lombardia, rispettivamente iscritti presso l'Ordine delle Professioni Sanitarie di Milano e di Pavia.

2. In virtù del Decreto del Ministero della Sanità n. 520 dell'8 ottobre 1998, l'educatore professionale è definito come: «*l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo*

equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà».

Con la legge 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 594 e ss, si stabiliva che:

«[...] 594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. 595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. [...] La formazione universitaria dell'educatore professionale sociopedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale. 596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma

di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520. 597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. 598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. [...]]».

Quindi, con la successiva legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 517, si è integrato l'art. 1, comma 594, L. 205/2017, stabilendo che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo, operano anche «*al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi*».

Dalla lettura coordinata delle succitate disposizioni, emerge che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, operante (*ante* L. 145/2018) nei

servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, richiede l'avvenuto conseguimento della laurea, e non rientra tra le professioni organizzate in ordini o collegi.

Nel contempo, la qualifica di educatore socio-sanitario richiede il conseguimento di laurea, e impone l'iscrizione al corrispondente albo professionale (L. 3/2018, art. 5 *«Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie»*, comma 5: *«5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti»*).

Transitoriamente, la qualifica di educatore socio pedagogico può essere ottenuta anche tramite l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, da parte dei soggetti che si trovino nelle condizioni descritte dal riportato comma n. 597, oltre che (comma 598) da coloro che sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 se, alla data discriminata dell'entrata in vigore della legge n. 205/2017, avevano un'età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.

Infine, in virtù della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 517, la versione modificata della succitata L. 205/2017, art. 1, comma 594 prevede che coloro che hanno la qualifica professionale di educatore socio pedagogico, onde conseguire risparmi di spesa, possono essere impiegati, sia pure nei limiti dei soli aspetti socio educativi, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute.

3. La Regione Lombardia, con Circolare della Direzione Generale Welfare, Programmazione Rete Territoriale, Registro Ufficiale.I.0000915 del 4 gennaio 2019, avente ad oggetto: *«educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario»*, significava ai Direttori sociosanitari delle Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia *«che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) pubblicata su GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, con il comma 517 ha modificato*

*il comma 594 della legge 205/ 2017 in relazione all'attività degli **educatori** professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti», riportava successivamente il testo del succitato comma 517, e precisava infine che: «Con questo emendamento si consente agli operatori professionali socio-pedagogici di esercitare la professione anche nei servizi socio-sanitari e della salute, come è previsto da molte delibere regionali in relazione agli standard di personale da garantire per l'esercizio e l'accreditamento. Si prega di dare pronta diffusione dell'informazione ai servizi addetti all'accreditamento e alla vigilanza in ambito sociosanitario e alle unità d'offerta interessate».*

4. I ricorrenti, con il ricorso introduttivo della presente causa, impugnavano la suddetta nota informativa, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi:

I) «*Violazione e falsa applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018, comma 517 - Violazione del D.M. n. 520/1998 e delle Leggi n. 3/2018, n. 42/1999, n. 251/2000, n. 43/2006, n. 24/2017, oltre che delle Leggi n. 833/1978 e del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni», con cui si censurava la circostanza che, in virtù del riportato comma 517, le attività tipiche dell'educatore socio-sanitario possono essere svolte anche da soggetti con esperienza professionale in ambito socio-pedagogico, privi di titoli formativi, in assenza di un albo professionale di riferimento, e dunque in difetto di vincoli di carattere deontologico, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli **educatori** socio-sanitari iscritti all'albo e muniti di laurea;*

II) «*Incompetenza dell'Amministrazione regionale emanante la Circolare del 4.1.2019 - Disparità di trattamento ed illogicità», ove si affermava che la Regione, con la nota gravata, avrebbe esercitato competenze riservate allo Stato, e relative all'individuazione di nuove figure professionali, alla disciplina dei titoli di accesso all'esercizio di una professione, e all'istituzione di nuovi albi;*

III) «*Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 517, della legge n. 145 del 30.12.2018 e dell'articolo 1, comma 599 della legge n. 205 del 27.12.2017 per violazione*

degli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione», sollevata con riferimento all'asserita irragionevolezza dei diversi regimi di accesso all'esercizio delle attività tipiche della professione di educatore socio-sanitario.

5. Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, eccependo in sede preliminare la propria carenza di legittimazione passiva; si costituiva anche la Regione, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione in capo all'associazione attrice, nonché per difetto di interesse, stante la natura meramente comunicativa, e dunque carente di autonoma portata lesiva, della nota regionale impugnata; veniva inoltre rilevata la carenza di legittimazione passiva della Regione medesima e comunque evidenziata l'infondatezza nel merito del gravame.

6. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 26 marzo 2019, era respinta con ordinanza n. 381/2019.

In vista dell'udienza di trattazione, le parti depositavano memorie, a sostegno delle rispettive tesi difensive.

All'udienza straordinaria di smaltimento del 22 giugno 2023 la causa era trattenuta in decisione.

7. Il Collegio esamina, *in primis*, l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in capo ai soggetti attori, alla contestazione della comunicazione regionale impugnata. L'eccezione risulta fondata.

La nota regionale qui gravata non ha invero alcuna portata innovativa o provvedimentale, limitandosi a riproporre il contenuto del citato comma 517, con cui il legislatore, oggettivamente, prevede l'impiego degli **educatori socio-pedagogici nei servizi sanitari**, pur con alcuni limiti.

I lamentati effetti pregiudizievoli in tal modo arrecati agli **educatori socio-sanitari** non sono dunque da ricondurre causalmente alla comunicazione della Regione Lombardia, bensì alla legge statale, al punto tale che, quand'anche la nota gravata con l'atto introduttivo venisse rimossa, la legge resterebbe vigente

ed efficace, e continuerebbe egualmente a consentire l'impiego degli **educatori socio – pedagogici in ambito sanitario**.

Risultando la rimozione dell'atto gravato del tutto ininfluenza rispetto alla condizione professionale degli attori, è del tutto evidente la carenza, in capo agli stessi, di un interesse attuale e concreto alla caducazione dell'informativa resa dagli uffici regionali.

Con conseguente inammissibilità del ricorso.

8. Stante quanto sopra stabilito, è evidente che questo Tribunale, in funzione di giudice *a quo*, non potrà rimettere alla Corte Costituzionale la questione sollevata riguardo alla dedotta illegittimità delle disposizioni sopra riportate. Difetta invero il requisito della rilevanza, in virtù del quale, ai sensi dell'art. 23 L. 87/1953, il Giudice delle leggi può essere investito solo di questioni afferenti a disposizioni che devono essere indefettibilmente applicate nel giudizio *a quo*. Ciò che non accade nella presente fattispecie, stante la chiusura in rito della controversia.

9. In virtù delle considerazioni sopra esposte il ricorso, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera 'b' c.p.a., deve essere dichiarato inammissibile.

Si assorbono tutte le censure di merito.

Va disattesa la questione di illegittimità costituzionale sollevata con l'atto introduttivo del giudizio, per carenza del requisito della rilevanza.

10. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della chiusura in rito della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in motivazione; dichiara irrilevante la questione di costituzionalità sollevata dalle parti ricorrenti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

SENTENZA PASSATA
IN GIUDICATO

Publicato il 08/11/2023

N. 06129/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05347/2021 REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5347 del 2021, proposto da Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Coppola, Raffaello Costanzo, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Apei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Brancato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 436 del 14 ottobre 2021 recante proroga dei contratti a tempo determinato ex art. 15 octies del D.Lgs. n. 502/1992 per n. 24 educatori professionali socio - pedagogici assegnati alla UOC di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Salute mentale, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso ancorché sconosciuto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.L. Napoli 1 Centro e di Apei, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13.12.2021 e depositato il 14.12.2021 la Federazione ricorrente **agisce per l'annullamento del provvedimento** in epigrafe n. 436 del 14 ottobre 2021 **recante proroga per 1 anno dei contratti a tempo determinato** ex art. 15 octies del D.Lgs. n. 502/1992 **per n. 24 educatori professionali socio - pedagogici** assegnati alla UOC di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, assunti all'esito di selezioni concorsuali indette nel 2018; vi è da rilevare che detta proroga è stata disposta nelle more del completamento della procedura selettiva volta al reclutamento delle predette figure professionali, indetta con delibera del Direttore Generale n. 1025 del 22 luglio 2021.

In sintesi, parte ricorrente (organizzazione rappresentativa delle categorie indicate

in epigrafe, ivi inclusa quella dei soggetti iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale ex art. 1, comma 1, del D.M. 13.3.2018) si duole della scelta praticata dall'A.S.L. di prorogare i contratti de quibus nei confronti di educatori professionali socio – pedagogici ai quali l'art. 1, comma 594, della L. n. 205/2017 non avrebbe in tesi affidato lo svolgimento di prestazioni sanitarie, ma solo attività di tipo formativo e pedagogico.

Lamenta che l'avversata proroga, oltre che palesarsi irragionevole, precluderebbe la possibilità di assunzioni di professionisti in ambito sanitario competenti per le prestazioni che vengono in rilievo, vale a dire di educatori professionali ex D.M. n. 520/1998, provvisti di titolo abilitante conseguito all'esito di un corso di laurea della classe L/SNT2 (Professioni sanitarie della riabilitazione), ovvero equipollente ai sensi del D.M. 27.7.2000, ricadenti nell'Area della Riabilitazione ai sensi del decreto interministeriale del 29.3.2001, ai quali è demandata l'attuazione di "specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana" (art. 1 del D.M. n. 520/1998).

Solo a tali figure professionali - e non agli educatori socio pedagogici sprovvisti di albo professionale di riferimento ai quali si riferisce l'impugnata proroga – sarebbe riservato l'inserimento nella struttura dell'A.S.L., non potendo gli educatori socio pedagogici erogare prestazioni sanitarie.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui ha disposto la proroga degli incarichi precedentemente conferiti ad educatori socio – pedagogici, anziché agli educatori professionali ex D.M. n. 520/1998.

Resiste in giudizio l'A.S.L. Napoli I Centro che eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della Federazione ricorrente in quanto non sarebbe dimostrato che all'annullamento del provvedimento di proroga dei contratti a tempo determinato conseguirebbe l'assunzione degli educatori professionali sanitari iscritti

al sodalizio ricorrente.

Nel merito, la resistente replica alle censure ed evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 594, della L. n. 205/2017 come modificato dalla L. n. 145/2018, le attività dell'educatore professionale socio - pedagogico possono essere svolte, oltre che nell'area socio - assistenziale, anche nei servizi e nei presidi socio - sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio - educativi.

Nell'ultima memoria l'A.S.L. eccepisce l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che la procedura concorsuale di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1025 del 22 luglio 2021 è stata definita con l'approvazione della relativa graduatoria (delibera n. 537 del 3.4.2023) che risulterebbe inoppugnata; per l'effetto, l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe alcuna utilità per la ricorrente, non potendo travolgere i provvedimenti medio tempore adottati.

All'udienza del 24.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, può prescindersi dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalla controparte processuale circa la presunta inammissibilità ed improcedibilità dell'impugnativa; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all'ordine delle questioni da esaminare previsto dall'art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione "più liquida" sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a.. Ai sensi dell'art. 88, comma 2 lett. d), del c.p.a. (secondo cui la sentenza ... deve contenere ... d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi"), il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo espresso in materia dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6292/2021), che ha reso le seguenti statuizioni:

- la L. n. 205/2017, art. 1, commi 594 e seguenti, ha definito la figura dell'educatore professionale secondo due declinazioni e profili, quello socio - pedagogico e quello socio - sanitario, prevedendo non solo percorsi di studio e di formazione diversi (in tal senso, si confrontino i commi 595 e 596) ma, soprattutto, diversi ambiti di operatività, pedagogico da un lato e sanitario dall'altro (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2382/2020; Sez. III, n. 5640/2020);
- in sintesi, mentre l'educatore professionale socio - pedagogico si forma nella Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione (Laurea L-19) ed opera in vari tipi di progetti e servizi socio - educativi e socio - assistenziali (la laurea è priva di efficacia abilitante e per l'esercizio dell'attività non è prevista l'iscrizione ad un albo: così comma 595), l'educatore professionale socio - sanitario si forma nelle Facoltà (o scuole) di Medicina (Laurea L/SNT/2) con abilitazione ad operare come professionista sanitario della riabilitazione ed obbligo di iscrizione nell'apposito albo (così comma 596);
- la L. n. 3/2018 ha poi previsto l'inserimento della professione sanitaria di educatore professionale socio - sanitario nell'Area socio - sanitaria di nuova istituzione, nonché l'obbligo di iscrizione al rispettivo albo afferente all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;
- lo sdoppiamento della figura dell'educatore è stato mantenuto dalla successiva legge di bilancio del 2019 (L. n. 145/2018), il cui art. 1, comma 517, ha modificato l'art. 1, comma 594, della L. 205/2017 ampliando la "competenza" dell'educatore socio - pedagogico ora autorizzato ad operare, "al fine di conseguire risparmi di spesa", anche "nei servizi e nei presidi socio - sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio - educativi" (così comma 517 citato).

In applicazione di tali coordinate, si palesa dunque infondata la tesi attorea secondo cui nell'ambito sanitario l'educatore professionale sarebbe unicamente quello socio - sanitario, visto che il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l'utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio -

pedagogico, sia pure limitatamente agli aspetti socio - educativi.

Giova peraltro aggiungere che tale conclusione risulta corroborata dalla L. n. 126/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020 che, all'art. 33 bis, ridefinisce le figure professionali dell'area della Salute Mentale prevedendo la presenza degli educatori professionali socio - pedagogici, contemplandone espressamente l'inserimento nei presidi socio - sanitari e della salute ("il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza"), declinandone le relative funzioni da svolgersi in collaborazione con altre figure socio - sanitarie ('a'- individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; 'b' - contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; 'c' - progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita; 'd' - costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate).

Va parimenti esclusa qualsiasi "usurpazione" della funzione o "sovrapposizione" degli educatori professionali socio - pedagogici rispetto agli educatori professionali

ex D.M. n. 520/1998, visti i diversi ruoli delle due figure professionali; al riguardo, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5337/2015), vanno evidenziati i seguenti profili:

- l'inclusione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 328/2000, nell'ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautorata dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie;

- l'approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale.

In conclusione, richiamate le considerazioni illustrate, il ricorso va conclusivamente rigettato.

In relazione ai peculiari profili della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente


Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO



Roma, 23 dicembre 2019

Educatori professionali

La legge 3/2018 ha ordinato anche l'Educatore professionale di cui al DM 520/1998, prevedendo che l'esercizio della professione sanitaria sia possibile solo in presenza dell'iscrizione al relativo albo professionale, istituito con DM 13 marzo 2018. Per coloro che all'entrata in vigore della predetta legge esercitavano in forza di un titolo che all'inizio dell'attività professionale risultò idoneo, ma che oggi non è tra quelli che consentono l'iscrizione all'albo (abilitante, equipollente o equivalente), sono stati istituiti gli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.

La legge 205/2017 (commi dal 594 al 600) ha distinto la professione di Educatore professionale socio-sanitario di cui al DM 520/1998 da quella di Educatore professionale socio-pedagogico. Il comma 594¹ e il comma 517² della successiva legge 145/2018, attribuiscono al secondo la possibilità di operare nei servizi socio-assistenziali, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, **limitatamente agli aspetti socio-educativi**.

In data 14 novembre 2019 la FNO TSRM PSTRP ha emanato la circolare 87/2019, all'interno della quale, riferendosi all'Educatore professionale socio-sanitario, si afferma quanto segue:


"Ai sensi del predetto comma 517 della legge 145/2018 sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all'Educatore professionale di cui al DM 520/1998"

Con tale proposizione, che ha generato incertezze interpretative, si è voluto porre in luce sia che le competenze dell'Educatore professionale socio-sanitario sono quelle indicate dal DM 520/1998, sia che le attività tipiche e riservate allo stesso non possono essere svolte da altre figure, compresi l'Educatore professionale socio-pedagogico. **La circolare non ha, perché non poteva, affrontato il tema della sovrapposibilità delle attribuzioni dell'Educatore professionale socio-pedagogico di cui al comma 594 della legge 205/2017 e s.m.i. con una parte delle attività dell'Educatore professionale socio-sanitario indicate nel DM 520/98, limitatamente agli aspetti socio-educativi.**

Appare, peraltro, impregiudicato il fatto che, in forza del comma 594 della legge 205/2017 e

¹ 594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo, scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

² 517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

C.F. 01682230580

s.m.i., limitatamente agli aspetti socio-educativi, un **Educatore professionale socio-pedagogico** possa svolgere le attività di cui al predetto comma senza doversi iscrivere all'albo di cui al **DM 13 marzo 2018** o all'elenco speciale a esaurimento di cui al **DM 9 agosto 2019**, quindi senza che la mancata iscrizione configuri esercizio abusivo di professione.

Quando ci si cala nella realtà operativa, la chiara demarcazione tra le competenze dell'Educatore professionale socio-sanitario di cui al DM 520/1998 e quelle dell'Educatore professionale socio-pedagogico di cui al comma 594 della legge 205/2017 e s.m.i. diventa di difficile attuazione. **Tale incertezza determina una situazione che, prima che per i datori di lavoro e i professionisti interessati, deve essere chiarita con urgenza a tutela delle persone assistite.**

Alla luce di tale consapevolezza, raggiunta grazie al confronto che negli ultimi giorni si è avuto tra la FNO, le Associazioni di rappresentanza degli Educatori professionali socio-sanitari e socio-pedagogici, nonché del mondo universitario, si ritiene **opportuno invocare un urgente intervento interministeriale, a opera del Ministero della Salute e del MIUR, finalizzato a definire le attività che, sulla base delle competenze possedute, nella complessa realtà operativa delle strutture socio-sanitarie possono essere espletate anche dall'Educatore professionale socio-pedagogico affinché, da una parte, alle persone assistite siano garantiti gli interventi più appropriati, sicuri e qualificati e, dall'altra, i datori di lavoro e i lavoratori possano agire con la serenità che le Istituzioni devono loro garantire.** Nel frattempo, al solo fine di evitare ricadute disfunzionali per i servizi socio-sanitari, in attesa dell'indispensabile intervento qui richiesto, è responsabile che gli enti che erogano tali servizi soprassedano dall'adottare misure sfavorevoli nei confronti dei professionisti attivi, ciò anche in forza della recentissima proroga al 30 giugno 2020 del termine entro il quale i soggetti di cui al comma 537 della legge 145/2018 dovranno iscriversi agli elenchi speciali a esaurimento.

Giovedì 14 MARZO 2024

Competenze degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori professionali socio-sanitari. Nessuna sovrapposizione

Gentile Direttore,

con riferimento alla [nota](#) della Commissione dell'Albo nazionale degli educatori socio-sanitari, con la quale si sostiene la fantasiosa tesi, non supportata dalle vigenti leggi e regolamenti, relativa a possibili "sovrapposizioni" tra la figura di **educatore professionale socio-pedagogico** e quella di **educatore professionale socio-sanitario** e in cui si persevera in una narrazione pernicioso del presunto "doppio educatore", senza tener conto delle numerose sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato; si ritiene doveroso fornire a questa pregiatissima istituzione gli opportuni riferimenti normativi che confutano quanto affermato della Commissione Albo educatore professionale socio-sanitario, non senza un preciso interesse di parte.

Si principia che:

- **la Legge 205/2017, art. 1, commi 594 - 595**, ha attribuito la qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico a seguito del conseguimento della Laurea in Scienze dell'Educazione e della **Formazione L19**, e di Pedagogista a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, individuando i principali ambiti di intervento di tali figure professionali da sempre operanti nei servizi educativi, socio-educativi, socio-assistenziali, **socio-sanitari e della salute**;

- la succitata legge, al medesimo articolo, **comma 596 distingue nettamente** i due profili di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario, superando definitivamente la denominazione generica di "educatore professionale";

- **la Legge 30/12/2018 n.145 art. 1, comma 517, ha integrato il comma 594 della Legge 205/2017 ed**, in relazione alle attività degli educatori professionali socio pedagogici, ha riconosciuto a pieno titolo la possibilità, per gli stessi, **di continuare ad operare "nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute", ovviamente per quanto concerne gli aspetti socio-educativi**;

- il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 33-bis, comma 2, convertito con Legge n. 126 del 2020, recante "Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute" ne ha esplicitato le funzioni in tali ambiti ed il conseguente Decreto del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 27/10/2021, ha disposto che: "l'educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli aspetti socio educativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute", stabilisce inoltre che: "il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute [...] è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.";

- e inoltre, con riferimento alla attività professionali, il suddetto decreto interministeriale precisa che "le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all'interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale. in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo" pertanto, senza alcuna sovrapposizione con le professioni sanitarie.

In particolare, il suddetto decreto prevede la presenza degli educatori professionali socio – pedagogici, contemplandone espressamente l'inserimento nei presidi socio – sanitari e della salute e declinandone le relative

funzioni da svolgersi in collaborazione con altre figure socio – sanitarie "a'- individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; 'b' - contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; 'c' - progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita; 'd' - costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate".

Va pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di "usurpazione" della funzione o di "sovrapposizione" degli educatori professionali socio – pedagogici rispetto agli educatori professionali socio-sanitari, visti i ruoli diversi delle due figure professionali.

Al riguardo, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5337/2015), vanno evidenziati i seguenti profili: - l'inclusione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 328/2000, nell'ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautorata dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie; - l'approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versi in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessità, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale.

Nella certezza di aver fornito giusti elementi giuridici che chiariscono definitivamente che non vi sono sovrapposizioni di sorta, tra i due profili professionali: uno riabilitativo e l'altro pedagogico, uno afferente alla laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, l'altro a quella in Medicina e Chirurgia, uno che intende dare ordinamento ad una professione educativa e pedagogica, l'altro già disciplinato in un ordine sanitario

Ped. Alessandro Prisciandaro

Presidente Nazionale APEI

Commissione Tutela e Albi APEI

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA, 146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE N.ro 332 del 28-02-2024

Proposta: N.ro 397 del 14-02-2024

 Proponente: **UOC Gestione Risorse Umane**
Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: Per consentire l' immediata esecutività di quanto contenuto.
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di numero 11 (undici) incarichi - ai sensi dell'art. 15 octies del d. lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ii. - per titoli e colloquio profili vari finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: "AZIONE 2- qualificazione dei percorsi alternativi ai ricoveri in REMS, per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato" FINANZIATO CON RISORSE VINCOLATE - DGRC N. 352/2022" finanziato con risorse vincolate.

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – Via Nizza 146

AVVISO PUBBLICO

EX ART. 15 OCTIES DEL D.LGS. N. 502/1992

PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO 11 (UNDICI) INCARICHI - AI SENSI DELL'ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E SS. MM. II. – PER TITOLI E COLLOQUIO PROFILI VARI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: “AZIONE 2- qualificazione dei percorsi alternativi ai ricoveri in REMS, per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato” FINANZIATO CON RISORSE VINCOLATE – DGRC N. 352/2022”

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____ è indetto un Avviso pubblico ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/92, per titoli e colloquio profili vari finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: **“AZIONE 2” - qualificazione dei percorsi alternativi ai ricoveri in REMS, per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato - DGRC N. 352/2022**” di cui 11 posti come di seguito riportati:

- N. 2 posti profilo di Assistente sociale
- N. 1 posti profilo di TRP
- **N. 1 posti profilo di Educatori professionali**
- N. 7 posti profilo Operatori Socio Sanitari

E' GARANTITA LA PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE PER L'ACCESSO ALLAVORO COSÌ COME STABILITO DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. N° 487/94 A CUI RINVIA L'ART. 2 DEL D.P.R. N° 483/97 E DAGLI ARTT. 33 E 57 DEL D.LGS. 165/2001.

LINEA PROGETTUALE

Il progetto “AZIONE 2 - qualificazione dei percorsi alternativi ai ricoveri in REMS, per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato” prevede di riorientare il progetto di vita della persona attraverso un tempo ed un ambiente terapeutico fatto di relazioni riparative e di sviluppo di progettualità di integrazione, stabilizzando condizioni cliniche e comportamenti attraverso il miglioramento della consapevolezza della malattia, dei bisogni di cura correlati e delle condotte disfunzionali alla base dei reati, con il fine di reinserire in maniera proficua e sicura l'individuo nella rete territoriale.

Il presente progetto si pone i seguenti obiettivi:

- Riduzione del tasso di presenza in REMS e nelle liste di attesa per l'accesso in REMS rispetto all'anno precedente;
- Qualificazione dei percorsi alternativi a ricovero in REMS per il reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici autori di reato;
- Prevenzione e lotta allo stigma.

DURATA E COMPENSO

Durata: mesi dodici (12);

Compenso: € 36.000,00 annui omnicomprendivi, (iva e cassa professionale) senza altro aggravio di spese;

La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali per la somma complessiva lorda.

• N. 1 POSTO PROFILO DI EDUCATORE PROFESSIONALE:

a) laureati in scienze dell'educazione e della formazione (L-19);

b) Assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

DURATA E COMPENSO

Durata: mesi dodici (12);

Compenso: € 36.000,00 annui omnicomprendivi, (iva e cassa professionale) senza altro aggravio di spese;

La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali per la somma complessiva lorda.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La mancanza di almeno un requisito specifico e/o generale comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.

OGGETTO, DURATA, FIGURA, ASSEGNAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'incarico ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/92 avrà durata di mesi 12 eventualmente rinnovabile, le figure professionali, da reclutare saranno impegnate, nel caso di specie, per l'attuazione del progetto **"AZIONE 2- qualificazione dei percorsi alternativi ai ricoveri in REMS, per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato"** relativo alla promozione della salute facendo leva sui principi di eguaglianza e di universalità, presupposti ineludibili su cui si fonda l'agire dei servizi alla base del SSN. Le figure professionali svolgono le attività di cura e prevenzione correlate al progetto sotto il controllo di dirigenti medico di dirigenti sanitari strutturati.

Il progetto in argomento è finanziato con quota parte della voce del finanziamento di cui al DGRC N. 352/2022.

Il costo complessivo per il reclutamento delle predette figure è pari ad € 340.000,00 a fronte di una disponibilità di € 432.000,00.

Il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 15 octies "contratti per l'attuazione di progetti finalizzati" non instaura alcun rapporto di lavoro di natura subordinata, trattandosi di lavoro autonomo con partita iva, per cui lo stesso si risolverà ipso iure facto, in caso di revoca del finanziamento assentito o in caso di altradecisione aziendale. L'erogazione del compenso avverrà con periodicità mensile, previa determinazione dirigenziale da parte delle singole macrostrutture assegnatarie – trattandosi di un contratto professionale di natura autonomo a partita iva – della emissione di regolare fattura.

La corresponsione del compenso è subordinata alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'incaricato. Si precisa che ai sensi della normativa vigente, la tipologia contrattuale ex art. 15 octies si configura come attività non rientrante nella eterorganizzazione.

Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico in oggetto, garantendo una attività massima di trentasei (36) ore settimanali, atteso che le ore rese sono commisurate al raggiungimento dell'obiettivo, adempiendo correttamente ai suoi obblighi, con diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.

CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE CLASSE SNT2

	Ateneo	Classe di Laurea	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
1	Bari	L/SNT2											14	60	60	48	16	20	6	18	242
		SNT2				20	52	42	34	44	44	50	38								
2	Bologna	L/SNT2											34	40	72	64	30	27	26	25	318
		SNT2				22	40	26	38	20	54	56	20								
3	Brescia	L/SNT2											46	96	128	94	67	70	49	80	630
		SNT2		128	228	126	110	118	52	62	90	124	26								
4	Cagliari	L/SNT2															14		8	15	37
5	Catanzaro	SNT2		42	54						32										128
6	Ferrara	L/SNT2											18	56	56	38	24	22	22	22	258
		SNT2						20	44	274	42	58									
7	Firenze	L/SNT2											18	52	38	44	28	42	28	42	292
		SNT2				14	34	52	38	48	38	68	42								
8	Foggia	SNT2			24	20	240	16	26	22	26	30	36								440
9	Genova	L/SNT2												34	20	24	14	7	12		111
		SNT2			14	20	140		78			24	16								
10	Insubria	L/SNT2											28	80	88	78	48	37	42	26	427
		SNT2		78	114	130	58	62	58	64	116	74	36								
11	L'Aquila	SNT2								12											12
12	Marche	L/SNT2											24	62	72	58	14	26	26	14	296
		SNT2					16	58	14	48	54	60	20								
13	Milano	L/SNT2											60	116	98	114	71	66	72	75	672
		SNT2		22	114	160	154	56	74	48	76	70	82	90							
14	Milano Cattolica	SNT2	34	12																	46
15	Padova	L/SNT2											26	66	72	62	42	42	31	25	366
		SNT2		52	56	102	66	102	54	38	46	72	28								
16	Pavia	SNT2									20	36	28								84
17	Piemonte Orientale	SNT2		14	70	130	56														270
18	Roma Tor Vergata	L/SNT2														22	15	11	16	15	79
		SNT2						28	20	14	20	12									
19	Torino	L/SNT2											38	118	140	158	99	116	101	79	849
		SNT2		198	274	290	238	160	182	218	278	244	164	38	32	16					
20	Trieste	SNT2				16	26														42
21	Udine	L/SNT2											52	94	96	92	42	25	38	61	500
		SNT2			70	56	68	90	60	58	66	120	68								
	Totale		56	638	1064	1100	1200	848	746	998	996	1110	970	912	972	912	524	511	477	497	14.531

Tabella 1 – Numero di Laureati per Ateneo classe SNT2 - serie di dati anni 2004-2021

Tabella 2 - Numero di Laureati per Ateneo classe 18 e L19 - serie di dati dal 2001 al 2021

Ateneo	Classe di Laurea	Denominazione Corso	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totali	
Aosta	18	Pedagogia dell'infanzia					6		10	8														24	
		Scienze dell'Educazione									13	14	14	11	15	7	13								87
	L-19	Scienze dell'Educazione														11									11
Bari	18	Educazione Professionale nel Campo del Disagio Minorile, della Devianza e della Marginalità					46	127	174	178	150	102	49	22	16	11	6								881
		Educazione Professionale nel Campo del Disagio Minorile, della Devianza e Marginalità - Sede di Taranto									72	49	9												130
		Scienze dell'Educazione e della Formazione				132	410	427	417	377	370	307	302	205	95	53	35	7	13	7	7	8			3172
	L-19	Laurea in Scienze dell'Educazione e dell'Animazione Socio-Culturale											14	37	40	20	10	8							129
		Scienze dell'Educazione										6	91	121	162	133	98	47	17			7			682
		Scienze dell'Educazione e della Formazione																43	150	173	179	209	169		923
		Scienze della Comunicazione e dell'Animazione Socio-Culturale														24	46	35	8						113
	Scienze della Formazione											45	65	65	111	69	18	11					6	390	
* Benevento G.Fortunato - telematica	L-19	Scienze dell'Educazione																				12	27	39	
Bergamo	18	Scienze dell'Educazione			44	149	248	318	312	298	313	244	192	196	92	67	33	29	7	10					2552
	L-19	Scienze dell'Educazione													38	163	231	307	432	451	505	489	496	710	3822
Bologna	18	Animatore socioeducativo					16	21	13																50
		Educatore di Nido e di Comunità Infantile										151	117	54	27	17	8		6						380
		Educatore di nido e di comunità infantile				12	31	63	119	165	226														616
		Educatore Professionale		28	215							32	36	18	26	12									367
		Educatore Sociale				245	280	276	231	268	288	424	470	140	74	50	30								2776
		Formatore (Promozione e Sviluppo Risorse Umane)		21	105	105	106	74	93	63	48	45	19	18	10										707
		Operatore Culturale / Esperto in Scienze dell'Educazione			16	29	46	43	36	31	56	42	19	13	7										338
	L-19	Educatore nei Servizi per l'Infanzia											62	120	162	198	176	168	178	176	181	216	212		1849
		Educatore Sociale e Culturale											62	328	480	666	698	740	686	289	296	294	296		4835
		Formazione al Lavoro e alle Professioni											9	12	11										32
Bolzano	18	Corso di Laurea per Educatore Sociale										42	32	22											96
		Educatore Professionale				25	38	36	26	7															132
		Educatore Sociale								24	30														54
	L-19	Corso di Laurea per Educatore Sociale												18	38	46	30	38	50	32	24	23	38		337
Cagliari	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione				20	50	57	83	80	115	81	72	48	43	32	16	11							708
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione											19	38	62	100	111	163	166	151	153	160	145		1268
Calabria	18	Scienze dell'Educazione				19	88	103	142	112	92	131	107	59	23	20	8								904
	L-19	Scienze dell'Educazione											86	133	208	255	274	170	156	182	184	210	163		2021
Cassino	18	Scienze dell'Educazione			40	99	145	165	127	102	117	92	87	53	30	14	10								1081
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione												53	85	92	121	99	104	180	133	130	149		1146
Catania	18	Educatore dell'infanzia						12	44	56	69	67	89	84	80	66	43	29	8	8	8				663
		Scienza dell'Educazione e della Formazione				24	40	94	124	138	108	123	176	175	131	71	46	21	18	18	10	9			1326
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione													33	53	94	128	107	115	167	147	141		985
	Scienze Educative per l'Infanzia													20	15	9								44	
Chieti e Pescara	18	Scienze delle Professioni Educative					14	46	44	139	107	83	45	24	17	8			6						533
	L-19	Filosofia e Scienze dell'Educazione													24	61	64	75	70	60	60	65			479
		Scienze dell'Educazione e della Formazione										104	150	156	139	32	23								604
Enna KORE	18	Scienze dell'Educazione											22	51	35	16									124
	L-19	Scienze dell'Educazione														17	25	18							60
Ferrara	18	Scienze dell'Educazione		7	13	38	60	44	54	63	53	57	55	50	29	16	6								545
	L-19	Scienze Filosofiche e dell'Educazione													17	68	56	70	92	141	147	165	238		994
Firenze	18	Educatore Professionale				25	73	76	92	141	132	188	152	100	66	18	18	22	12						1115
		Formatore Multimediale				27	34	31	20	23	10	21	12												178
		Formatore per Lo Sviluppo delle Risorse Umane e Interculturalità				21	33	30	51	39	30	30	24	10											268
		Scienze dell'Infanzia				8	15	34	57	77	42	23	10	6	6										278
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione																		106	445	344	316		1211
		Scienze dell'Educazione Sociale										9	45	74	76	126	113	135	133	126	40	20	16		913
		Scienze dell'Infanzia										32	87	107	175	210	226	226	217	258	107	61	22		1728
	Scienze della Formazione Continua e Tecnologie dell'Istruzione											13	30	26											69
Firenze IUL - telematica	18	Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane									19														19
		Metodi e Tecniche delle Interazioni Educative										11													11
	L-19	Metodi e Tecniche delle Interazioni Educative												8			6		17	28	34	42	36		171
Foggia	18	Scienze della Formazione Continua				7	36	87	100	128	112	134	130	105	35	34	29	12	11	7	11				978
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione												10	56	109	107	96	172	129	202	269	234		1384
Genova	18	Esperto in Processi Formativi					10	53	61	38	62	43	45	41	10										363
		Scienze Pedagogiche e dell'Educazione					37	86	104	124	203	170	143	125	54	26	21	11	8		6				1118
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione																					70		70
	Scienze Pedagogiche e dell'Educazione													31	145	166	106	146	133	154	133	115	85		1214

Ateneo	Classe di Laurea	Denominazione Corso	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
L'Aquila	18	Educatori della prima infanzia e insegnanti di scuola infanzia					11	11																22	
		Educatori Professionali				9	28	33	35	14	8	6	7											140	
		Educazione ambientale					6	6	8															20	
		Esperti nei Processi Formativi				16	27	17	18	13														91	
		Scienze dell'Educazione e della Formazione						12	60	70	60	56	54	37	24	16	9	8						406	
	L-19	Scienze della Formazione e del Servizio Sociale												15	27	17	20	61	39	53	48	54	52	386	
Macerata	18	Formazione e Gestione delle Risorse Umane						25	45	75	91	88	99	60	27		6							516	
		Scienze della formazione umana					9	15	8															32	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione											43	126	189	156	169	206	207	218	233	205	253	2005	
Messina	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione				275	134	264	267	233	220	208	138	93	52	27	21	6						1938	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione										62	140	151	199	157	186	217	123	87	26	14	7	1369	
		Scienze della Formazione e della Comunicazione																	76	131	127	174	157	665	
Milano Bicocca	18	Scienze dell'Educazione				75	364	330	434	353	352	353	281	339	119	85	58	44	19	17	9	8	9	3249	
	L-19	Scienze dell'Educazione											90	244	382	508	490	520	504	487	451	519	470	4665	
Milano Cattolica	18	Operatore Socio Educativo											8											8	
		Scienze dei Processi Formativi						11	69	30	20	21	15	8										174	
		Scienze dei processi formativi e culturali			11	26	143	75																255	
		Scienze dei processi socio-educativi			8	76	240	247	92	40	19													722	
		Scienze dell'Educazione					40	213	270	214	160	209	148	47	14	13								1328	
		Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi								30	92	140	113	72	26	15								488	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione												120	228	316	366	371	388	348	375	434	363	3309	
Modena e Reggio Emilia	18	Scienze dell'Educazione								14	34	65	76	54	30	12	10	6						301	
	L-19	Scienze dell'Educazione												26	76	121	142	176	242	207	254	328	350	1922	
Napoli Benincasa	18	Scienze dell'Educazione					36	133	174	224	253	227	156	84	55	27	6		12					1387	
	L-19	Scienze dell'Educazione										22	178	359	340	375	337	335	357	357	329	416	435	3840	
Napoli Pegaso - telematica	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione									345	466	569	146	43	19	6							1594	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione											65	386	418	426	279	232	349	854	1061	1931	2670	8671	
Novedrate e-Campus - telematica	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione															6	21	55	112	168	379	615	1356	
Padova	18	Educatore Professionale nelle Strutture Sociali, Sanitarie, Culturali e Ambientali											14											14	
		Educatore Sociale Culturale e Territoriale											17											17	
		Educatore Sociale, Culturale e Territoriale			85	237	232	102	81	75	35	17												864	
		Formatore nelle Organizzazioni				24	57	44	59	50	44	38	9	8										333	
		Formatore nelle organizzazioni sociali complesse			6																			6	
		Scienze dell'Educazione				22	39	79	122	124	114	55	16	8	9									588	
		Scienze per la Formazione dell'Infanzia e della Preadolescenza												148	21									169	
		L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione											63	141	238	296	369	342	274	320	250	274	248	3105
		Scienze della Formazione Professionale												65	50										115
		Scienze per la Formazione dell'Infanzia e Preadolescenza											40	63	64	56	38	29	16	7				313	
Palermo	18	Educatore della prima infanzia					35	46	84	149	119	113	121	108	64	21	31	6						897	
		Educatore interculturale						16	47	31	50	37	27	30	17	10	9							274	
		Esperto dei Processi Formativi ed Educatore Professionale					65	113	144	230	129	270	226	186	102	78	50	16	16					1625	
		Formatore Multimediale							28	105	43	76	103	36	14									405	
		L-19	Educazione di Comunità											8	29	48	79	90	94	64	79	48	16	555	
		Educazione di Comunità																			26	49	36	30	141
		Scienze dell'Educazione												12	125	150	161	162	142	178	147	119	180	1376	
Parma	18	Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi									9	51	52	65	49	29								255	
	L-19	Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi												9	104	129	85	127	155	148	220	281	226	1484	
Perugia	18	Coordinamento delle Attività di Protezione Civile											48	13	7									68	
		Coordinamento delle Attività di Protezione Civile			8	28	18	32	46	52	90	47												321	
		Corso di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa											80	34	10	9	11							144	
		Esperto nella Progettazione dell'Insegnamento a Distanza								14	8	7	8	7										44	
		Scienze della professionalità educativa					55	129	129	151	109														573
	L-19	Scienze dell'Educazione											13	58	60	58	81	97	120	113	94	132	120	147	1093
Roma La Sapienza	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione			21	28	65	96	148	95	121	78	54	23	19	8								756	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione												10	49	63	61	76	57	93	79	69	83	111	751
Roma LUMSA	18	Educatori nelle comunità infantili			6	19	12	15		10	6													68	
		Educatori Professionali			16	36	68	67	50	77	35	17	7											373	
		Scienze dell'Educazione				10	8	11	10	8														47	
		Scienze dell'Educazione e della Formazione								30	59	60	85	55	24	8								321	
		L-19	Educatori dell'Infanzia e dell'Integrazione Sociale																15	31	29	33	11		119
		Scienze dell'Educazione																					24	45	69
		Scienze dell'Educazione e della Formazione													31	47	37	20						135	
Roma Marconi - telematica	18	Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione										59	16	12										87	
		Scienze dell'Educazione e della Formazione						39	75	86	84													284	
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione									6	49	65	61	67	63	43	46	71	89	92	104	185	941	

Ateneo	Classe di Laurea	Denominazione Corso	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Roma Tor Vergata	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione								9	31	19	25	11	11									106	
		Scienze dell'Educazione e della Formazione in Una Societa Multiculturale						12	65	86	51	38	51	29	33	14								379	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione													7	14	10	33	77	107	96	109	170	623	
		Scienze dell'Educazione e della Formazione in Una Societa Multiculturale													12	20	7							39	
Roma Tre	18	Educatore Professionale di Comunita		38	50	93	110	162	173	143	128	230	120	72	24	14								1357	
		Formazione e Gestione delle Risorse Umane		7	20	50	58	63	57	53														308	
		Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane										37	13	9										59	
		Scienze dell'Educazione				14	27	45	66	89	108	311	114	40	22	8								844	
		Scienze dell'educazione (Formazione a distanza)						109	342	212	35													698	
	L-19	Educatore di Nido e dei Servizi per l'Infanzia																					37	148	
		Educatore Professionale di Comunita										26	132	216	276	238	258	264	256	72	54	63	16	1871	
		Educatore Professionale di Comunita																			24	45	32	27	128
		Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane										7	45	45	45	51	42	66	35	45	37	50	19	487	
		Scienze dell'Educazione										21	111	240	245	276	290	388	413	418	406	358	240	3406	
	Scienze dell'Educazione per Educatori e Formatori																				7	69	76		
Roma UNICUSANO telematica	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione								27	89	160	165	138	73	19	8							679	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione												58	180	230	263	230	267	264	200	241	351	2284	
Salento	18	Educatori Professionali					17	52	81	97	109	86	48	26	16	8	7	6						553	
		Educatori socio-ambientali					11	7	8		7													33	
		Esperti della formazione					15	23	43	33	29	32	14	6										195	
		Pedagogia dei Processi Formativi										38	45	37	23	8	6							157	
		Pedagogia dell'infanzia					19	65	146	140	127	160	119	140	64	38	33	14	11					1076	
	L-19	Educatore Socio-Culturale																				74	166	240	
		Pedagogia dell'Infanzia													93	151	138	143	115	66	20	10		736	
		Scienze della Formazione e Saperi Filosofici													10	17	16	20	27	20				110	
	Teorie e Pratiche Educative																		89	117	167	45	12	430	
* Salerno	18	Scienze dell'Educazione				8	64	147	209	231	275	239	226	202	133	88	64	34	17	13	13		8	1971	
		Scienze per la Formazione dell'Infanzia e della Preadolescenza								7	31	80	82	63	24	13	14							314	
	L-19	Educatore di Ludoteca, Laboratori Socio-Educativi e Servizi Ricreativi per l'Infanzia															10	28	53	51	19	14	9	184	
		Scienze dell'Educazione													113	154	241	255	256	235	151	182	182	187	1956
	Scienze della Formazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza													36	83	114	57	21	14					325	
Sassari	18	Scienze delle Professioni Educative di Base				6	32	49	82	50	69	48	30	23	12	9								410	
	L-19	Filosofia e Scienze dell'Educazione										8	53	78	48	42	69	60	42	19	7			426	
		Scienze dell'Educazione																	25	77	114	158	211	585	
Siena	18	Scienze dell'Educazione e della Formazione				13	32	55	83	68	76	59	51	25	17	10	11							500	
	L-19	Scienze dell'Educazione e della Formazione												14	53	80	87	93	78	81	103	105	103	797	
Torino	18	Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (Savigliano)										32	26	19	17	6								100	
		Scienze dell'Educazione		56	220	308	414	417	314	288	266	216	176	136	131	94	58	31	20	11	9	6	11	12	3194
	L-19	Scienze dell'Educazione													66	185	326	393	363	333	292	310	338	334	2940
Torrevecchia Teatina L. da V. - telematica	18	Formazione alle Professioni Educative										12	7											19	
	L-19	Formazione alle Professioni Educative													9	9	7							25	
Trieste	18	Scienze dell'Educazione				30	59	78	58	71	78	70	68	43	29	20								604	
	L-19	Scienze dell'Educazione												13	63	82	109	120	123	142	135	149	151	1087	
Tuscia	18	Educatore e divulgatore ambientale		6		8	14	6																34	
Urbino	18	Educatore Professionale					41	55	63	34	14	16	20											243	
		Educatore Sociale Territoriale							7	35	41	86	114	44	20	16	14							377	
		Esperto nei Processi di Formazione e nei Servizi Culturali					7	9	8		12	6												42	
		Tecniche grafologiche					37	50	47	34	17	8												193	
	L-19	Scienze dell'Educazione															20	60	65	94	103	110	131	104	687
		Scienze dell'Educazione e della Formazione												20	46	92	64	19						241	
Verona	18	Educatori Professionali			7	45	124	199	214	97	75	49	26	22		9	6							873	
		Esperti nei Processi Formativi				12	62	53	70	93	52	56	37	17	9	10	9							480	
		Scienze dell'Educazione							22	145	197	180	125	125	54	22	20	10	9	6				915	
	L-19	Scienze dell'Educazione											16	148	230	267	285	272	366	294	271	253	203	2605	
		Scienze della Formazione nelle Organizzazioni													7	9	12	14	29	21	22	16	17	10	157
TOTALE				56	4341	5081	6761	8553	9864	11057	11210	11659	12108	12522	12815	13098	13480	13041	12840	13150	13044	13533	14935	16341	149029

Tabella 2 - Numero di Laureati per Ateneo classe 18 e L19 - serie di dati dal 2001 al 2021

* Ateneo	Numero laureati classe L19 dal 2001 al 2021
Benevento G. Fortunato - telematica	39
Napoli Benincasa	3.840
Napoli Pegaso - telematica	8.671
	184
Salerno	1.956
	325
TOTALE CAMPANIA	15.015

Tipologia	EP censiti	Fonte	Anno	Note
EP Laureati classe SNT2	14.531	Laureati suddivisi per Ateneo e Corso di studi e per serie di anni	2001-2021	Mancano dati sugli EP formati dal 1984 al 2000
EP Laureati classe 18 e L19	149.029**	Laureati suddivisi per Ateneo e Corso di studi e per serie di anni	2001-2021	Mancano dati sugli EP formati precedentemente al 2000
** Il dato comprende 89 denominazioni di titoli non tutti riconducibili alla figura dell'EP socio pedagogico				
EP Dipendenti del SSN (strutture pubbliche e private)	3.765	Personale del Sistema Sanitario Italiano	2020	Solo titoli SNT/2, titoli Equipollenti o Equivalenti
EP iscritti agli Ordini provinciali TSRM-PSTRP	13.285	Federazione Nazionale TSRM - PSTRP	2023	EP socio sanitari Comprende Dipendenti SSN
EP iscritti agli elenchi speciali c/o Ordini provinciali TSRM-PSTRP	8.243	Federazione Nazionale TSRM - PSTRP	2023	EP socio sanitari Comprende Dipendenti SSN
Istituti penitenziari per adulti Funzionario prof.tà Giuridico Pedagogica area III (profilo di confluenza: Educatore area III)	733	XVII Rapporto di Antigone 2021 sulle condizioni di detenzione, al capitolo "Personale e volontari"	2020	EP socio pedagogici (in prevalenza) o socio sanitari
Istituti penali per minorenni Educatori in servizio presso gli Istituti penali per i minorenni Assistente di area Pedagogica	293 97	Ripartizione della dotazione organica del personale del comparto Ministeri, appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DM 19/11/2020)	2020	EP socio pedagogici (in prevalenza) o socio sanitari Titoli da verificare
EP impiegati negli EE.LL, nelle ASP (ex IPAB)	ND	ND	ND	EP socio pedagogici o socio sanitari. Dato non disponibile
EP nei Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari	26.370	ISTAT - Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari: Personale - reg.	2020	EP socio sanitari o socio pedagogici sono ricompresi nella voce successiva
EP impiegati nei servizi di Welfare del Terzo Settore	87.673	L'Indagine INAPP "Professioni e servizi sociali nel welfare in mutamento. La prospettiva del terzo settore"	2017	EP socio sanitari o socio pedagogici Comprende il dato di EP nei presidi socio assistenziali ISTAT
Totali	110.227	Nota di calcolo: iscritti a Ordine TSRM-PSTRP (comprende Dipendenti SSN) + EP Ministero della Giustizia + EP impiegati nel Terzo Settore (comprende EP nei presidi Socio-assistenziali ISTAT)		
Stima ANEP/ATS	31.550		2015	
Stima www.educatoreprofessionale.it	93.000		2020	EP socio sanitari + EP socio pedagogici
Stima aggiornata www.educatoreprofessionale.it	<115.000 >130.000	EP socio sanitari <30.000 >35.000 EP socio pedagog. <85.000 >95.000	2023	EP socio sanitari + EP socio pedagogici
<p>Nota - Per quanto attiene ai numeri degli EP socio sanitari, il gap esistente tra la stima (30.000-35.000) ed il numero degli iscritti all'Ordine TSRM-PSTRP (21.528) può trovare una spiegazione nell'utilizzo di questa figura nell'ambito di Servizi socio sanitari convenzionati, accreditati, gestiti dagli Enti del Terzo Settore, che non prevedono obblighi di iscrizione all'Albo ed all'Ordine professionale, con il placet delle Regioni che evitano di imporre vincoli nei contratti di servizio.</p>				

Tabella 3 - Quadro di numeri e fonti certe dell'universo degli EP in Italia